CODICE GENERALE SOPRA I DELITTI E LE PENE.

MDCCLXXXVII.

NOI GIUSEPPE II. PER LA DIO GRAZIA Eletto Imperatore de' Romani, ſempre Auguſto, Re di Germania, Ungherìa, Boemia ec. Arciduca d'Auſtria, Duca di Borgogna, e di Lorrena ec. ec.

PEr dare mediante una Legge generale anche alla Giuſtizia punitiva una preciſa direzione; per allontanare dall' amminiſtrazione di eſſa ogni arbitrio, per fiſſare convenienti limiti fra i delitti criminali e politici, per trovare la giuſta miſura fra i delitti e le pene, e per determinare queſte ultime in una proporzione, che non ne renda l' impreſſione puramente momentanea, abbiamo preſo la riſoluzione di far pubblicare queſto Codice generale ſopra i Delitti, e le Pene. Nel tempo iſteſſo ordiniamo, che il medeſimo dal giorno della ſua pubblicazione debba ſervire di norma generale ai Noſtri Sudditi, Giudici criminali, e Magiſtrati politici, ai quali incombe di mantenere la diſciplina, ordine, e ſicurezza pubblica, con chè ſecondo la diſpoſitiva di eſſo ſieno pronunziate le ſentenze punitive contro ogni reo, il quale dopo pubblicata queſta nuova legge punitiva verrà arreſtato preſſo le Curie criminali, o coſtituito per delitto politico preſſo il Magiſtrato politico.

Inoltre dichiariamo fuori di attività ed abolite tutte le leggi emanate anteriormente per determinare i delitti e le pene, delle quali non ſi avrà più riguardo alcuno ſe non nelle ſole ſentenze punitive, che preſſo ogni curia criminale ſaranno proferite contro i delinquenti, i quali

al ricevere di questo Codice legale già erano anteriormente in custodia.

Nel tempo istesso avvertiamo specialmente i Giudici criminali a non estendere in avvenire l'attività del loro offizio se non contro di quelli, i quali per un delitto criminale espresso nominatamente in questa legge saranno fermati presso le Istanze criminali.

In fede di ciò abbiamo segnato la presente nella Nostra Città e Residenza di Vienna il giorno 13. di Gennajo dell'anno mille settecento ottanta sette, che è del Nostro Impero Romano il ventesimo terzo, e del Governo de' Nostri Stati Ereditarj il settimo.

GIUSEPPE

Leopoldus Comes à Kollowrat
Reg.is Boh.iæ Sup.us & A.A. pr.mus Canc.ius

Giovanni Rudolfo Conte di Chotek.

Ad Mandatum Sac.æ Cæs.æ
Regiæ Majestatis proprium.

Antonio Federico de Mayern.

SOMMARIO.

PARTE PRIMA.

De' Delitti Criminali, e delle Pene Criminali.

PARTE

PARTE SECONDA.

De' Delitti Politici, e delle Pene Politiche.

CAPITOLO PRIMO.

CAPITOLO SECONDO.

CAPITOLO TERZO.

CAPITOLO QUARTO.

CAPITOLO QUINTO.

PARTE

PARTE PRIMA

DE' DELITTI CRIMINALI

E

DELLE PENE CRIMINALI.

CAPITOLO PRIMO.

De' Delitti Criminali in genere.

§. 1.

NOn ogni trasgreſſione di Legge è Delitto Criminale: ma ſoltanto quelle violazioni delle Leggi dovranno conſiderarſi e trattarſi per delitti criminali, che col preſente Codice vengono dichiarate eſpreſſamente per tali.

§. 2.

Il Delitto Criminale preſupone malizioſa intenzione e libera volontà. Malizioſa intenzione vi è, allorche la violazione della legge è ſeguita in modo, d' onde conſti, che o prima, ovvero nell' atto iſteſſo dell' intrapreſa o omiſſione illecita il male ſia ſtato premeditato e determinato, e che in conſeguenza l'azione contraria alla legge ſia ſtata commeſſa propriamente al fine, che il male ſiegua.

§. 3.

L'Intenzione malizioſa dovrà imputarſi, quand' anche non foſſe ſtato ſpecialmente diviſato il male, che ſarà derivato dall' azione; purchè queſta ſia ſtata diretta ad altro male

 fine,

fine, o che tale ſia la natura del fatto, d'onde ſoglia accadere comunemente il male.

§. 4.

Chi ſenza maligna volontà avrà commeſſo un' azione annoverata fra i delitti criminali, non potrà reputarſi per delinquente criminale, quand' anche foſſe intervenuta qualche ſua colpa. Molto meno potrà conſiderarſi per delitto criminale un' azione, d'onde il male ſia accaduto per puro accidente.

§. 5.

La mancanza di libera volontà non ammette imputazione di delitto criminale ne' caſi ſeguenti.

a) Se l'autore del fatto è mentecatto, o privo totalmente dell' uſo della ragione.

b) Se nello ſtato alternante di pazzia e di ragione l'azione è ſtata commeſſa fuori de' lucidi intervalli, e durante l'acceſſo della pazzia.

c) Se il fatto nocevole è accaduto in ubbriachezza ripetibile da puro accidente, e ſenza proponimento alcuno diretto all' azione criminoſa: o pure ſe il fatto è accaduto in altro turbamento di ſenſi, durante il quale l'autore non poteſſe eſſere conſapevole della propria azione.

d) Se nell' età puerile, cioè prima che il

il delinquente giungesse a compire l'anno duodecimo.

e) Se l'autore del fatto *è stato* violentato, o spinto *da* forza insuperabile ad un atto contrario alle Leggi.

f) Se è intervenuto un errore, per cui non si possa imputar colpa all' errante, cosicchè senza l'intervento dell' errore egli avrebbe agito lecitamente.

§. *6.*

L'Imputazione del delitto ha il suo fondamento unicamente nella malizia del reo, senza punto riferirsi alle qualità di mente, o altre circostanze della persona, contro cui il misfatto è diretto. Ond' è che il delitto si commette contro un malfattore, un furioso, un fanciullo, un dormiente, e per fino contro chi chiedesse il proprio danno, e la propria destruzione.

§. 7.

La reità cade non solamente sull' autore del misfatto, ma altresì in chiunque vi avrà cooperato con deliberata malizia, sia ciò poi mediante comando, consiglio, approvazione, istruzione o facilitazione preventiva, o con prestar ajuto o appoggio al malfattore nell' atto di delinquer, o mediante concorso alla più sicura consumazione del misfatto.

§. 8.

Chi dopo il commesso delitto avrà prestato assistenza o favore a malfattori conosciuti per tali, ovvero chi avendo acquistato notizia del delitto avrà tirato volontariamente profitto o utile dal male, non deve bensì essere reputato reo nell' istesso misfatto, nulla di meno incorrerà in un altro speciale delitto, sempre chè non si sia reso complice nel delitto medesimo mediante qualche intelligenza preventiva co' malfattori, che dopo il commesso delitto darebbe loro assistenza e ricovero, o sarebbe per partecipare al male.

§. 9.

Benchè il solo pensiere, ed un malizioso affetto interno non bastino a formare un delitto criminale, non si richiede però per l'essere del delitto, che la malizia abbia sortito il suo effetto: Onde il solo attentato di un' azione criminosa diviene delitto, tosto che il mal intenzionato si sarà accinto all' esecuzione del male, ed avrà manifestato il suo animo con qualche segno, o atto esterno, comunque il fatto sia rimasto ineseguito o per essere stato attraversato dal caso, o da qualche altro impedimento sopravvenuto.

CAPITOLO SECONDO.

Delle Pene Criminali in genere.

§. 10.

Dopo ſcoperto, e provato il delitto Criminale ſiegue la *Pena Criminale*. Queſta non può infligerſi ſe non dal Giudice, a cui reſta commeſſa la Giuriſdizione Criminale.

§. 11.

Ciò nulla oſtante un delinquente, ancorchè da un Giudice incompetente foſſe ſtato punito del ſuo misfatto, non può più eſſere punito dal proprio ſuo Foro per il delitto medeſimo ſe non nel caſo, che la prima pena non foſſe ſtata conforme alla Legge, nè commiſurata al delitto. Ma anche in queſto caſo dovrà il Giudice nel decretare la pena legale avere il dovuto riguardo al già ſofferto caſtigo.

§. 12.

La Pena deve commiſurarſi a norma della preſente Legge ſenza punto aver riguardo alle coſtituzioni, che poteſſero forſe vegliare nel luogo, in cui ſarà ſtato commeſſo il delitto.

§. 13.

Il Giudice criminale ha da attenersi alla letterale disposizione della legge, in quanto in essa per il misfatto resta determinato precisamente tanto il genere che il grado del castigo, nè potrà esso senza severa responsabilità mitigare o inasprire la pena decretata dalla legge. Molto meno potrà farsi lecito di cambiare il genere del castigo, o di togliere totalmente la pena mediante un compenso fra il delinquente, e il danneggiato.

§. 14.

Al Giudice Criminale incombe di osservare un giusto equilibrio fra il delitto, e la pena, e di confrontar scrupolosamente a questo fine tutte le circostanze. Da parte del *Delitto* avrà egli preferibilmente attenzione al grado della malizia, che accompagna il fatto, all' importanza delle conseguenze connesse col fatto; all' estensione del danno, che ne nasce, ed alla maggiore o minore possibilità di adoprare precauzioni per prevenirlo. Da parte del *Delinquente* avrà riguardo alla debolezza dell' età giovanile più a portata ad essere sedotta, e più incauta, ai precedenti ripetuti castighi, ed al pericolo delle ricadute.

§. 15.

§ 15.

Contro il delinquente reo di più misfatti fra di se differenti dovrà essere decretata quella più severa pena, che corrisponde al maggiore delitto. Questa poi sarà commisurata in modo, che nell' inasprimento di essa si venga a comprendere ogni uno de' singoli misfatti.

§. 16.

La pena non può colpire se non che l'autore del delitto, e quelli, i quali per complicità secondo i §. 7. e 8. si saranno resi correi. Onde nè l'aver meritato castigo, nè il supplizio medesimo subito dal malfattore dovrà recare pregiudizio alla di lui moglie, figli, parenti, eredi, o a qualunque terzo, il quale non abbia contratto complicità alcuna nel reato.

§. 17.

Se il delinquente mediante fuga, o per essersi nascosto, o colla sua morte resta sottratto al braccio criminale, e che si tratti di delitto clamoroso, di grave scandalo, e la di cui impunità farebbe temere ulteriori dannose conseguenze, in tal caso la sentenza punitiva può essere eseguita anche contro *Assenti* o *Morti*, e ciò nel modo seguente. Il nome del delinquente, il delitto commesso, e la sentenza criminale emanata sul

medesimo si esporranno in un avviso sulla Forca, e si renderanno generalmente noti per mezzo de' fogli pubblici.

§. 18.

La soddisfazione prestata al pubblico mediante l'inflizione della pena non impedisce punto all' offeso, o a quelli, che saranno stati danneggiati col delitto, di cercare in via di giustizia la dovuta indennità, e soddisfazione contro il delinquente, i di lui eredi, o contro le di lui sostanze: purchè questi non sieno in alcun modo complici nel delitto medesimo, nel qual caso la presente Legge porta espressamente la perdita di tali diritti.

§. 19.

Fuori delle *Pene criminali* determinate in questo Codice non dovrà d'or in avanti più aver luogo ne' delitti criminali alcun altro genere di supplizio.

§. 20.

All'eccezione de' Delitti, ne' quali la Legge prescrive la *Procedura Stataria* ossia *sommariissima*, la pena di morte non deve più aver luogo. E in questi casi di tale Procedura resta destinata la Forca per *l'unico supplizo Capitale*. Il Condannato alla Forca sarà impiccato e strozzato, e resterà privo della consueta sepoltura.

Il

Il di lui cadavere, dopo che per 12. ore sarà restato esposto sulla Forca per spettacolo del popolo, sarà sotterrato senza apparato, senza comitiva, e se sia possibile, vicino al luogo del supplizio.

§. 21.

Le ulteriori pene criminali sono: Incatenazione, Prigionia con lavoro pubblico, Prigionia sola, Legnate, Nervate, e Vergate, ed Esposizione alla Berlina. Le tre prime pene possono essere inasprite secondo le qualità del reo, sia mediante più lunga durata, sia con unirvi qualche cosa, che le renda più sensibili.

§. 22.

I *Gradi* rapporto alla *durata* sono *a*) lunghissima in secondo Grado, *b*) lunghissima in primo grado, *c*) lunga in secondo grado, *d*) lunga in primo grado, *e*) temporale in secondo grado, *f*) temporale in primo grado.

§. 23.

Dentro di questi Gradi, espressi in questa legge rimane soltanto al Giudice il determinare a norma delle avvertenze del §. 14. la precisa durata del tempo: Questa durata deve essere espressa ogni volta nella sentenza inflittiva del castigo. La durata della Pena qualificata nella Legge per *temporale in primo grado* non può

mai

mai essere nè più breve di un mese, nè più lunga di 5. anni — La durata di una pena temporale in secondo grado mai più lunga di 8, e mai più breve di 5. anni. — La durata della pena qualificata per *lunga in primo grado* mai più lunga di 12, nè più breve di 8. anni. — La durata di una pena lunga in secondo grado mai più lunga di 15. ne più breve di 12. anni — La durata della pena *lunghissima in primo grado* mai più breve di 15. e mai più lunga di 30. anni, — e la durata di una pena lunghissima in secondo grado non sarà mai più breve di 30 anni, con che secondo le circostanze possa essere portata finò ad anni 100.

§. 24.

Ne' delitti, contro i quali resta fulminata dalla Legge una pena lunghissima in secondo grado, può esser aggiunta al castigo anche la Marca infame in pubblico, sopra tutto se una perversità pericolosa del reo rende necessario di sfreggiarlo. Al malfattore a ciò condannato sarà nell'entrare al supplizio bollato in pubblico sopra ambe le Guancie il segno della Forca in modo sì conoscibile e permanente, che nè dal corso degli anni, nè in altro modo possa essere cancellato. L'impressione però in pubblico della Marca infame non può essere decretata se non che dalla superiore Curia criminale.

§. 25.

§. 25.

La pena dell' Incatenazione è la seguente. Il malfattore sarà detenuto in una durissima prigione, e incatenato sì strettamente, che non gli rimanga spazio se non che a i più indispensabili movimenti del corpo. Il condannato a tale incatenazione sarà per pubblico esempio castigato ogni anno con bastonate.

§. 26.

Rispetto alla pena della *Prigionia* restano determinati i Gradi seguenti. *a)* durissima, *b)* dura, *c)* più mite. In tutti e tre i Gradi sarà assegnato al malfattore un proporzionato lavoro.

§. 27.

Nella durissima carcere dovrà il condannato restar incatenato giorno e notte mediante un cerchio di ferro intorno il corpo al luogo destinatogli. Gli possono pur essere attaccati pesanti ferri, secondo che il lavoro impostogli lo permette, o il pericolo della fuga lo richiede. Al condannato alla carcere non sarà permesso altro letto che assi, nè altro nutrimento che pane ed acqua: resterà parimenti privo d'ogni visita, o abboccamento non solo con estranei, ma anche co' suoi appartenenti e conosciuti.

§. 28.

§. 28.

Il condannato alla dura carcere dovrà trattarsi come il precedente: soltanto *a*) gli si metteranno ferri meno pesanti a i piedi, *b*) e due giorni la settimana gli si darà una mezza libbra di carne per nutrimento.

§. 29.

Una conseguenza della condanna all' incatenazione, alla durissima, o dura carcere è, che il reo non solo dal giorno della proferita condanna, e per tutta la durata del tempo del di lui supplizio resti inabilitato a qualunque disposizione di ultima volontà, ma che con ciò si rendano anche invalide, ed inefficaci tutte le disposizioni di ultima volontà, ch'egli sebbene prima della Condanna, ma però dopo il di lui arresto potesse aver fatte.

§. 30.

Il condannato a *carcere più mite* dovrà bensì essere caricato con ferri più leggieri, sempre però tali, da quali senza frode e violenza non possa liberarsi. Gli sarà poi anche permesso miglior nutrimento senz'altra bevanda però che d' acqua. Gli resterà pur proibita senza la preventiva saputa, e presenza dell' Ispettor della carcere ogni visita o abboccamento co' suoi conoscenti, o appartenenti. La prigio-

nia

nia più mite può essere inasprita secondo le qualità delle circostanze mediante un più rigoroso digiuno per alcuni giorni della settimana. Ne' giorni destinati al digiuno non si passerà al prigioniere altro nutrimento che una libbra di pane.

§. 31.

Il Lavoro pubblico ha parimente gradi d'inasprimento, i quali consistono nella maggiore durezza, e più grave incomodo o prolungazione del travaglio medesimo. Il determinare precisamente questi gradi secondo le particolari circostanze delle singole Provincie resta rimesso all' arbitrio del Giudice criminale.

§. 32.

La punizione con *Legnate*, *Nervate* o *Vergate* viene decretata da per se come pena, o pure come inasprimento della prigionia, e lavoro pubblico. Questa specie di punizione del reo deve essere eseguita pubblicamente. La precisa misura tanto del numero de' colpi da darsi per volta, quanto anche della ripetizione di questo castigo dipende dal prudente arbitrio del Giudice criminale; nella qual cosa è necessario di aver riguardo alla costituzione corporale, e forza del malfattore. Al di là di cento bastonate o colpi per volta non può mai essere esteso questo castigo.

§. 33.

L' *Esposizione alla Berlina* si fa nella maniera seguente. Il condannato caricato di ferri, e circondato da Guardie viene esposto in luogo spazioso al concorso del popolo sopra un tavolato elevato, e ciò per tre giorni consecutivi un ora per volta a pubblico spettacolo con una tavola, che gli penda dal collo, e sulla quale resti indicato sommariamente il commesso delitto.

§. 34.

All' *Inasprimento* delle pene criminali appartengono; *a*) pubblica Notificazione del delinquente; *b*) Confiscazione de' beni, *c*) Degradazione dalla Nobiltà. I primi due inasprimenti non possono essere decretati dal Giudice criminale se non ne' delitti, rispetto a' quali ciò resta espressamente determinato nel Codice presente.

§. 35.

La pubblica Notificazione del delinquente si fa nel modo seguente. Il Nome del delinquente con circonstanziata descrizione, che ne renda nota al vivo la sembianza e figura, il delitto commesso, e la condanna proferita contro di esso si dedurrà a pubblica notizia nel modo, che secondo il sistema di ogni paese resta in uso per altri casi di pubblica notificazione.

§. 36.

Ogni reo criminale perde dal giorno della condanna proferita contro di lui l'usofrutto delle sue sostanze. Da quest'usofrutto si destinerà giudizialmente, e si passerà alla di lui moglie e figli il mantenimento corrispondente al loro stato, il resto avrà da colare nel fondo criminale per tutto il tempo della durata del supplizio, e dovrà esser convertito per il mantenimento de' prigionieri, e per la manutenzione de' luoghi della loro custodia, ed Ergastoli.

§. 37.

Qualorchè il condannato muora durante il tempo del di lui castigo, le libere di lui sostanze ricadono a quello, a cui in virtù della legge di successione appartiene l'eredità, sebbene esistesse una disposizione di ultima volontà fatta da lui in qualunque tempo. Se però il sentenziato sopravviverà al suo castigo, in tal caso rientra in tutti i diritti di proprietà.

§. 38.

Ad ogni sentenza criminale, che porta condanna di una persona, a cui competeva un grado di nobiltà, dovrà aggiungersi la dichiarazione, che restano tolte alla medesima tutte le prerogative e diritti competenti secondo il sistema del paese alla Nobiltà. Questa degrada-

dazione però non abbraccia che il solo delinquente, senza toccare la di lui moglie, o quelli de' figli, i quali saranno stati generati prima della medesima.

§. 39.

Anche la segreta impressione della marca infame resta destinata come inasprimento della pena. Essa si fa mediante inustione nella concavità del fianco sinistro del reo di una figura di forca in modo distinto e da non potersi mai cancellare. Questa specie di Bollo non ha luogo se non che contro malfattori esteri, i quali nel tempo istesso si bandiscono dallo Stato.

CA-

CAPITOLO TERZO.

De' Delitti, che hanno relazione immediata al Sovrano, e allo Stato.

§. 40.

DElitti criminali, i quali hanno relazione immediata al Sovrano, ed allo Stato, sono *a*) lesa Maestà, *b*) Tradimento dello Stato, *c*) Sedizione e Tumulto, *d*) Violenza pubblica *e*) Abuso della Magistratura. *f*) Falsificazione di cedole di credito pubblico, *g*) Adulterazione delle monete, *h*) Ajuto alla fuga de' malfattori, *i*) Nascondere delinquenti, *k*) Promuovere la Diserzione dal servizio militare.

§. 41.

Reo di *lesa Maestà* si rende, chi immemore della preeminenza e dignità concessa da Dio al legittimo Sovrano mette violente mano sulla Persona del medesimo, o commette altro maligno attentato diretto in qualunque modo contro la Persona di esso, sebbene non nasca danno alcuno.

§. 42.

Questo misfatto dovrà esser punito colla confisca de' beni, i quali in questo caso senza riguardo alcuno, che vi sieno figli o nò, ri-

cadono tutti allo Stato, con Prigionia lunghissima, e durissima in secondo grado.

§. 43.

Reo di lesa Maestà è anche quello, il quale mettendo in non cale la doverosa riverenza verso il sovrano, ha la temerità di attaccarlo con discorsi in pubblico, o in scritti.

§. 44.

La pena di questo misfatto è prigionia più mite temporale in secondo grado.

§. 45.

Chi ingrato verso la patria e lo stato, di cui è concittadino, o in cui ancorchè sol di passaggio, gli si presta dimora e tutela, tramasse un attentato ostile, il quale tendesse o mediatamente o immediatamente a comune pregiudizio, sia poi ciò apertamente o in segreto, mediante consiglio o proprio fatto, senza o con armare, solo o in complotto con altri, mediante congiura, tradimento, rivelazione de' segreti di stato, legamento coi nemici dello stato, con ajutare o promuovere gli affari nemici, o mediante qualunque fatto di questa sorte, si rende reo del delitto di *Tradimento dello stato*, senza differenza alcuna, ch'esso sia nativo dello stato o straniero.

§. 46.

§. 46.

Questi malfattori e i loro complici dovranno punirsi nella maniera espressa nel §. 42.

§. 47.

Essendo questo delitto si pericoloso nelle sue conseguenze, si rende necessario di trattare per complici fino quelli, i quali avranno avuto cognizione dell'ordito tradimento, e non ne avranno fatto indilatamente al magistrato la doverosa indicazione.

§. 48.

Per reo di tradimento contro lo stato dovrà riputarsi pure un Impiegato, sia poi egli nativo dello stato, o estero, il quale paleserà misteri di stato, che in via d'offizio saranno venuti a di lui notizia. E poi anche, chi anderà in qualch'una delle Provincie, o in tempo di guerra nel Campo, o ne' luoghi dell'Armata, o di un Corpo, affine di spiare e darne contezza agli stati esteri, o in tempo di guerra a' nemici; sia poi l'oggetto della spia di poca, o molta importanza e di conseguenze pregiudizievoli o nò.

§. 49.

La pena contro le *Spie* è determinata nelle leggi militari, e il conoſcerne appartiene anch'eſſo al foro militare. Per altro un *traditore dello ſtato* dovrà punirſi con prigionia, la di cui durata e aſprezza dovrà eſſere commiſurata ſecondo l'importanza dell'oggetto paleſato, ſecondo la qualità della frode adopratavi, e ſecondo la proporzione del danno, il quale ne ſarà emerſo, o ne avrebbe potuto emergere per lo ſtato. Queſta pena dovrà inaſprirſi, ſe ſi tratterà di delinquente impiegato nel ſervizio del Sovrano, il quale con ciò avrà anche violato un eſſenziale dovere del ſuo offizio, cioè il giuramento, che eſſo ha preſtato al ſuo Sovrano.

§. 50.

Sedizione e tumulto è ogni prepotente attruppamento di più perſone per reſiſtere con violenza alla Magiſtratura, ſia poi il diſegno di tale reſiſtenza per eſtorquere dalla medeſima qualche coſa, per ſcuotere un qualche dovere, a cui ſi reſta obbligato, o per far andar in vano un già diſpoſto provvedimento di qualunque genere. Tale violenza reſta egualmente ſedizione, e tumulto, o che la prepotenza ſia diretta immediatamente verſo la perſona o corpo della Magiſtratura medeſima, o verſo un Uffiziale e ſubalterno incombenzati dell'eſecuzione dell'ordine ſuperiore. Onde è che ſi rendono

rei

rei di questo delittó anche que' sudditi, che si attruppano, affine di far violenza contro il padrone del fondo, del Villagio, della signoria, o contro il Feudatario e sua Curia o Pretore, ed anche le Comunità ed Università, che si attruppano per far violenza a i loro superiori ed Abati.

§. 51.

Correi e complici in questo delitto sono tutti quelli, i quali avranno tolerato nelle loro case conventicoli diretti a covare disegni per attruppamento, i quali avranno concitate comunità ad attrupparsi, o vi avranno somministrato disegni, ed anche quelli, i quali sebbene non sieno stati che consci di tali disegni, avranno però negletto di palesarlî alla Magistratura.

§. 52.

Per complici in questo delitto devono considerarsi anche quelli, i quali si lasciano attirare in un attruppamento, di cui sanno che lo scopo è violenza, ed in esso persistono, sebbene non possano essere convinti nè di proposito di cooperare, nè di concorso con qualche effettivo fatto.

§. 53.

Ogni uno, che si lascia attirare in un tumulto, mette a cimento la propria vita, se la cosa tanto s' avvanza, che gli attruppati debbano essere dissipati colla forza. In questo delitto ha da entrare la *Procedura sommariissima*, ossia *stataria*, e per i diversi rapporti tanto del delitto, che del delinquente vi possono aver luogo tutt' i generi delle pene. Da parte del delitto dovrà considerarsi l' estensione delle viste, il pericolo dell' orditura e de' mezzi adopratisi per l' esecuzione di essa, e l' importanza delle conseguenze, che ne saranno derivate: da parte del delinquente il grado della complicità, e dell' attività dimostratavi. Nel massimo grado di malizia e pregiudizio generale saranno i Capi condannati alla pena di morte, oltre la confiscazione de' Beni, i quali in questo caso ricaderanno tutti al fisco senza riguardo alcuno alla figliuolanza.

§. 54.

Chi con più persone attruppate s' intrude violentemente nel territorio, casa, o alloggio altrui, e vi fa violenza a persona, beni e appartenenze, si fa reo del delitto di *pubblica Violenza*, ancorchè non avesse divisato con tale fatto che di conseguire de' pretesi diritti.

§. 55.

§. 55.

La pena della pubblica violenza è prigionia dura temporale in primo grado e lavoro pubblico. Queſto ſupplizio non toglie a quello, contro di chi ſarà ſtata meſſa in opera la pubblica violenza, il diritto di cercare la piena indennizzazione, e ſoddisfazione contro chi l'avrà violentato.

§. 56.

Del delitto di pubblica violenza è reo, chiunque reſiſte al Giudice, ad una perſona del proprio magiſtrato, o al di lui deputato, e conſeguentemente anche quello, il quale reſiſte con violente mano ad una Guardia o fante nell'eſecuzione del comando magiſtrale, benchè dalla reſiſtenza non ſia ſeguita ferita alcuna.

§. 57.

Un tale delinquente dovrà eſſere condannato a Prigionia temporale dura in primo grado. Nel caſo però, che la violenza nel reſiſtere foſſe grande ed accompagnata da leſione o ferita, la condanna ſarà Prigionia temporale dura in ſecondo grado.

§. 58.

Chi in una Magiſtratura avrà adoprata la podeſtà, ed autorità confidatagli a pregiudicare

qualcheduno nell'onore, ne'beni, o in qualsisia altra ingiusta maniera, ad attirarsi vantaggi, o dar mano all'esecuzione di qualche maligno disegno ed azione dannosa al terzo, si rende reo del delitto di abusata magistratura.

§. 59.

Di questo delitto è anche reo il Giudice, il quale si lasciasse indurre mediante regali, o da passione, o da mire indirette a cambiare il regolare corso della giustizia, a negare la giustizia, o a proferire una sentenza manifestamente ingiusta.

§. 60.

La pena di questo delitto è prigionia dura e pubblico lavoro lungo in primo grado. L'inasprimento di questa pena sarà l'esposizione alla Berlina, e la pubblica notificazione del reo.

§. 61.

Per complici in questo delitto devono reputarsi quelli, i quali sia con promesse, con regali fatti pervenire direttamente o indirettamente, o in altre ree vie, cercano d'indurre il Giudice o la Magistratura all'abuso dell'Offizio Magistrale, riesca poi il loro disegno o nò, o che agiscano per proprio, o altrui vantaggio.

§. 62.

§. 62.

La pena di questo delitto è Prigionia temporale più mite in primo grado, e pubblico lavoro. Vi possono però secondo le circostanze aver luogo inasprimenti.

§. 63.

Chi intraprende di contrafare cedole o carte di credito pubblico, le quali o da per se hanno corso come moneta contante, o contro le quali pubbliche casse hanno da far pagamenti, sia che la macchinazione abbia effetto o nò, sia che ne derivi detrimento ad una Cassa, o ad un terzo o nò, sia che si tratti di falsificazione di carte pubbliche del paese, o di uno stato estero, si rende reo del delitto di *falsificazione di Carte pubbliche*.

§. 64.

Di questo delitto si rende reo anche quello, il quale falsifica genuine cedole di credito pubblico, cambiandone la somma in una maggiore di quella, per cui dalla loro origine restano intestate, sia che la falsificazione sia facile, o difficile a conoscersi, o che dalla falsificazione sia seguito o nò qualche effettivo detrimento.

§. 65.

§. *65.*

Per i caſi del §. *63.* di queſto delitto reſta determinato il ſecondo grado di lunghiſſima prigionia, e per i caſi del §. *64.* il ſecondo grado di lunga e dura prigionia, o di prigionia con difficile lavoro pubblico. Ne' caſi, ne' quali concorrono più gravi e rifleſſibili circoſtanze, dovrà inaſprirſi la pena mediante eſpoſizione alla Berlina, e baſtonate in pubblico.

§. *66.*

Correi in queſto delitto ſono quelli, i quali contrafanno le firme uſitate nelle cedole pubbliche, v'intagliano le armi, fanno carta, ponzoni, matrici, lettere, torchj, o qulunque ordigno può contribuire a falſificare carte pubbliche, e fanno avere ciò ſcientemente a i falſificatori per promuovere l'opera, in ſomma i quali cooperano in qualunque maniera alla falſificazione delle cedole pubbliche.

§. *67.*

La pena della cooperazione è l'iſteſſa, che reſta determinata nel §. *65.*

§. *68.*

§. 68.

Reo di adulterazione delle monete ſi rende, chi ſenza permeſſo ſovrano batte monete coll' Impronto di quelle del paeſe, o col conio di quelle, che hanno corſo nello ſtato, ſebbene nell' intrinſeco eguagliaſſero le genuine, o anche le ſoprapaſſaſſero nel valore.

§. 69.

La pena di adulterazione della moneta è prigionia temporale dura in primo grado, e lavoro pubblico.

§. 70.

Monetario falſo è, chi coll' Impronto del Sovrano, o collo ſtampo di altra moneta, che ha corſo nello Stato, conia monete adultere ſia con metallo fino ma calanti, ovvero con metallo inferiore, o chi mediante altra frode dà a monete falſe l'apparenza delle genuine.

§. 71.

La pena di queſto delitto è prigionia dura, e lavoro pubblico lungo in ſecondo grado.

§. 72.

§. 72.

Correi in questo delitto saranno quelli, i quali faranno ordigni inservienti alla falsa monetazione di qualsisia genere, e li faranno avere a chi sanno, che intende di farne detto uso, o i quali coopereranno in qualunque maniera alla falsificazione delle Monete.

§. 73.

La pena della complicità in questo delitto sarà prigionia lunga e dura in primo grado, e lavoro pubblico.

§. 74.

Per falsarj delle Monete devono reputarsi pur quelli, i quali tosano, o allegeriscono in qualunque maniera nel loro valore e peso originario monete genuine sia del paese, o straniere.

§. 75.

La pena di questo delitto è prigionia lunga e dura in primo grado, e lavoro pubblico.

§. 76.

Chi con doloso, o violente ajuto facilita l' evasione dalla carcere o custodia a qualchedu-

duno, della di cui persona il Magistrato si è assicurato, si fa reo di un delitto criminale, senza differenza, che l'ajuto sia stato prestato o ad un arrestato, il quale non era che sotto l'inquisizione, e conseguentemente non era stato ancora giudicato reo, ovvero ad un condannato, il quale era carcerato e prigione per pena.

§. 77.

Nel caso, che l'ajuto all'evasione fosse stato prestato o immediatamente dalla Magistratura istessa, o mediatamente, cioè mediante preventiva notizia, consenso, somministrata occasione e connivenza della medesima, la pena sarà dura prigionia temporale, ed anzi in secondo grado, qualora si trattasse di agevolezza prestata a rei di delitto di stato, ad assassini, grassatori di strada, o Incendiarj. Nel tempo istesso un tal reo sarà privato della giurisdizione, congiunta forse col possesso di qualche bene stabile, per il tempo, per cui ne è possessore. Questa pena è da inasprirsi mediante pubblica notificazione.

§. 78.

Se l'ajuto all'evasione senza prescienza alcuna del magistrato sarà l'opera di un offiziale subalterno, o di un fante, il quale fosse destinato espressamente alla custodia de' detenuti,

in

in tal caso sarà il delinquente condannato a lavoro pubblico temporale duro in primo grado.

§. 79.

Ma se la persona, che avrà dato mano, e prestato ajuto all' evasione, non avrà violato con quest'atto un dovere d'offizio confidatogli, in tal caso la pena sarà prigionia temporale più mite in primo grado, e lavoro pubblico.

§. 80.

Il prigioniere, che avrà tentato violenza per fuggire, sarà castigato con bastonate, e caricato di ferri più pesanti. Se mediante dolo o violenza sarà arrivato effettivamente a scappare, in tal caso senza riguardo a' nuovi delitti, che tornerà forse a commettere, e per i quali dovrà essere processato a parte, sarà inasprita a motivo puramente dell' evasione la pena per il tempo, che gli resta ancora da compire, e ciò mediante digiuno, bastonate, ceppi più pesanti, e secondo le qualità delle circostanze mediante più stretta incatenazione.

§. 81.

Chi nasconderà scientemente in casa sua, o darà anche sol un passaggiero benchè non segreto ricovero ad un notato visibilmente della

marca

marca infame, ad un fuggiasco dalle carceri o dalla pena, ovvero ad altro conosciuto malfattore, si rende reo del delitto *di Ricettatore de' delinquenti*, benchè per altro nulla contribuisca alla continuazione del delitto, ne conseguentemente gli cada addosso qualche altra complicità nel medesimo.

§. 82.

Di questo delitto sarà reo parimente, chi terrà nascosto sia presso di se, sia in altro luogo il corpo del delitto: per esempio il cadavere di un assassinato, robba rubbata e simili; ovvero qualche stromento fatto espressamente per l'esecuzione di qualche delitto.

§. 83.

Di più è anche reo di questo delitto, chi con travvestire o rendere inconosciuto un delinquente, o in altro via contribuirà scientemente, affinchè il medesimo resti nascosto, e sottratto alla giustizia.

§. 84.

La pena de' Ricettatori de' delinquenti, secondo che il celato delinquente sarà più dannoso, e pericoloso al pubblico, dovrà essere temporale o lunga, più mite o più dura prigionia e lavoro pubblico.

§. 85.

§. 85.

Quello però, il quale darà ricetto a un suo Parente in linea ascendente, o descendente, a' fratelli e sorelle anche consanguinei e uterini, a' Consorti di essi, a Consorte proprio o propria, e di lui fratelli e sorelle anche consaguinei e uterini, benchè gli sia noto il loro delitto, dovrà trattarsi con rigor decrescente a misura che anderà crescendo il grado della parentela o affinità col ricettato: sotto espressa condizione però, che il Ricettatore non abbia da parte sua contribuito in alcun modo all'esecuzione, o alla continuazione del delitto.

§. 86.

Chi persuaderà ad un soldato, che sa aver giurato sotto la Bandiera del sovrano, o a qualcuno, che serve presso il Corpo della milizia del sovrano, di abbandonare il servizio, o chi assisterà con consiglio o fatto un militare, il quale da per se non era determinato alla diserzione, o chi mediante compra dalla montura, o armi, insegnando la strada, con travvestire, nascondere, ricettare presso di se, o in qualunque modo presterà mano aussiliaria ad un soldato risolto alla diserzione, e con ciò o faciliterà la diserzione, o difficolterà l'investigazione, e lo scoprimento del medesimo, si rende reo di delitto di *facilitata diserzione dal servizio militare*.

§. 87.

Se il reo di questo delitto è atto al servizio militare, in tal caso dovrà egli senza eccezione alcuna entrare nella milizia in luogo di quello, della di cui diserzione si sarà fatto promotore. Se però il sesso, o qualche altra circostanza lo rendesse inabile al servizio militare, in tal caso oltre il pagamento da farsi alla cassa di guerra di doppia tassa di Recluta dovrà egli anche condannarsi alla prigionia temporale mite in primo grado. Questa pena dovrà cambiarsi in prigionia temporale in secondo grado, e lavoro pubblico, qualora il delinquente non avesse con che prestare alla cassa militare il pagamento.

§. 88.

La maniera di punire il disertore medesimo resta determinata negli Articoli militari, ed il giudicarne appartiene alla privativa competenza del foro militare.

CAPITOLO QUARTO.

De' Delitti, che hanno immediata relazione alla vita umana, ed alla sicurezza corporale.

§. 89.

DElitti criminali, che hanno una relazione immediata alla vita umana, ed alla sicurezza corporale sono *a*) Omicidio ordinario, *b*) Omicidio con Rapina, *c*) Assassinio proditorio, *d*) Appostamento all'omicidio, *e*) Duello, *f*) Procurare Aborto, *g*) Esposizione di fanciulli, *h*) violenta Vulnerazione, *i*) Violenza contro se stesso mediante suicidio.

§. 90.

Reo di *Omicidio* si fa, chi con armi micidiali assalisce qualcheduno, o in altro violento modo gli mette le mani addosso ferendolo con piaga mortale, dalla quale al ferito o subito, o dopo qualche tempo, e dopo tentatane in vano la guariggione siegue necessariamente la morte.

§. 91.

La pena dell'*Omicidio comune* è lunghissima e dura carcere in primo grado.

§. 92.

§. 92.

Se mediante l'Omicidio comune, o di altri generi di uccisione viene leso anche il legame dell'amore paterno materno e filiale, della fede conjugale, e della parentela e affinità ne'gradi accennati nel §. 85., a'quali devono annoverarsi per questo caso anche i Zii, e Prozii, se ne viene leso il più stretto legame, mediante cui il delinquente doveva riverenza all'ammazzato, in questi casi il supplizio sarà esteso alla prigionia lunghissima e dura in secondo grado; ed oltre di ciò sarà aggravato di sensibili inasprimenti.

§. 93.

Tali inasprimenti hanno pur luogo ne' casi, ne' quali dalle circostanze del commesso Omicidio risultasse singolare crudeltà, o proposito di render più aspra all'ammazzato la morte.

§. 94.

Se l'Omicidio sarà stato commesso da più persone in comunione, in tal caso dovrà punirsi come omicida ogni uno, il quale scientemente, e deliberatamente, vi avrà contribuito, sia che abbia messa mano all'ammazzato o nò.

§. 95.

Ira, precipitazione, impeto, primo bollore, rissa e tumulto non esimono bensì l'autore in generale dalla colpa dell'omicidio, ciò non dimeno però può secondo le circostanze essere mitigata la pena.

§. 96.

All'incontro non può reputarsi per omicida, chi per necessità della *propria difesa* ammazza quello, il quale l'avrà assalito. La scusa però della propria difesa vale soltanto, allorchè chi asserisce giusta difesa, ne fa la prova: o che dalle circostanze delle persone, del luogo, e del tempo si possa arguire con buone ragioni, che il difensore, senza aver dato ansa, sia anzi stato assalito dall'ucciso in modo, che con fondamento dovesse temere dal medesimo ferite, o anche morte: o pure se prova, di aver intrapreso la violenta dfiesa, d'onde è seguita la morte del prossimo, per difendere le facoltà proprie o altrui, o anche la libertà contro un ingiusto aggressore, contro cui in altro modo, e senza esporsi a manifesto pericolo di ferite o morte non ttovò mezzo alcuno di salvarle.

§. 97.

Del delitto di omicidio è reo, chi per propria difesa bensì ha ucciso qualchuno, ma con

con aver oltrepaſſati i ſuccennati limiti dell' *inculpata tutela*, e nel mentre che poteva ſenza pericolo e danno ſottrarſi in altra maniera all' aggreſſione, che colla morte dell' aſſalitore; o nel mentre che poteva impadronirſi di lui ſenza ammazzarlo; ovvero ſe ha dato immediatamente anſa all' aſſalto, contro cui era poi in neceſſità di defenderſi. In tali caſi però non ha luogo che la pena di prigionia temporale, e di pubblico lavoro in primo grado, la quale nell' emergenza di circoſtanze ſpecialmente rifleſſibili può eſſere inaſprita.

§. 98.

Chi aſſaliſce qualcheduno, e lo ammazza nella mira di rapire le facoltà dell' ucciſo, o quelle, che ha in cuſtodia, ſi fa reo d' omicidio *di Rapina*; dovunque poi ſucceda l' aſſalto, in iſtrada pubblica, in caſa, alloggio, o in luogo di momentaneo ſoggiorno dell' ucciſo.

§. 99.

La pena dell' Omicidio di Rapina è duriſſima carcere per tempo lunghiſſimo in ſecondo grado; e ſolo ſarà ſoſtituita l' incatenazione alla duriſſima carcere nel caſo, che dal genere dell' ucciſione riſulti una ſingolare crudeltà del malfattore.

§. 100.

Reo di *Assassinio* ossia di omicidio proditorio si rende, chi per simulazione e astuzia, con armi o veleno uccide in modo, il quale da parte dell'ammazzato esclude precauzione, e difesa.

§. 101.

La pena dell'Assassinio è lunghissima incatenazione in secondo grado.

§. 102.

Chi con blandizie, promesse, regali, minaccie, violenza, o in qualsisia immaginabile via cerca d'indurre qualcheduno ad uccidere un terzo, si fa reo del delitto di *Appostamento all'Omicidio*: sia poi stata accettata la commissione o nò, o seguito o nò l'appuntato assalto, e l'appostata morte.

§. 103.

Solo nella punizione di questo delitto è necessario di fare una differenza. Se l'appostamento non sarà stato accettato, o se sarà stato accettato bensì, ma senza che sia seguito assalto, in tal caso il delinquente dovrà condannarsi a prigionia temporale dura in secondo grado, e lavoro pubblico. Se oltre l'appostamento sarà seguito anche l'Assalto, ma non la

morte,

morte, in tal caso il delinquente dovrà subire la pena di lunga e dura prigionia in primo grado e lavoro pubblico. Nel caso finalmente che l'appostata uccisione sia stata effettuata, l'Appostatore dovrà subire l'istesso supplizio col sicario.

§. 104.

Se fra l'Appostatore alla morte e quello, contro cui sarà stato diretto l'appostamento, saranno relazioni e legami, de' quali nel §. *92.* si è fatta menzione, in tal caso dovrà aver luogo anche quì gradatamente l'inasprimento del castigo secondo la maggiore o minore prossimità de' gradi del legame.

§. 105.

Reo di *Duello* si fa, chi con armi omicidiali sfida qualcheduno a combattimento, qualunque sia la causa, che possa aver occasionata la provocazione. L'autorità delle leggi pubbliche, e l'amministrazione della giustizia, che contro qualunque offensore prendono in tutela, e difendono ogni offeso e le di lui facoltà e onore, e il mantenimento dell'ordine, quiete, e sicurezza in generale non permettono, che un sol individuo del corpo pubblico con mano armata si procuri giustizia, e metta a cimento e la vita del suo concittadino, e la propria.

 §. 106.

§. 106.

Questo delitto si reputa per compito tanto da parte dello sfidatore, che del provocato, subito che con armi micidiali si siano presentati al combattimento, sia poi seguita morte te o soltanto ferita, ovvero nè l'uno nè l'altro.

§. 107.

Qualorchè sarà seguita la morte di uno de' Campioni, e che il Provvocatore sia il superstite, in tal caso dovrà esso riguardarsi per omicida comune. E contro lo sfidato, qualorchè esso sarà rimasto superstite, dovrà aver luogo lunga e dura carcere in primo grado con lavoro pubblico.

§. 108.

Alla Vedova, ed a' figli del trucidato, sia esso stato il Provvocatore, o il Provvocato, resta contro il superstite il diritto della piena indennizzazione.

§. 109.

Se nessuno de' campioni sarà stato ucciso nel duello, in tal caso il Provvocatore dovrà punirsi con prigionia dura ma temporale in primo grado, e con lavoro pubblico, e lo sfidato con prigionia mite temporale in primo grado.

§. 110.

§. 110.

Correi in questo delitto sono quelli.

a) I quali saranno intervenuti al duello come Assistenti di qualcuno de' combattenti.

b) I quali avranno contribuito in qualunque maniera alla provocazione, o all'accettazione della medesima, ed anche quelli, i quali avranno minacciato o mostrato disprezzo a chi fedele alla legge avrà procurato di frastornare la sfida.

§. 111.

La pena di correità nel duello è prigionia temporale mite in primo grado, la quale contro gli assistenti dovrà commisurarsi a tempo più lungo.

§. 112.

La donna, che sa di esser gravida, e che intraprenda studiosamente qualunque cosa, che procuri l'aborto, o la sgravidanza in modo, che dia alla luce una creatura morta, si rende rea di un delitto criminale, qualunque sia il motivo, che l'avrà portata a questo misfatto.

§. 113.

La pena di *procurato Aborto* è prigionia temporale in primo grado ma dura, e lavoro pubblico. Questa pena deve sempre inasprirsi, allorchè si tratta di donne maritate.

§. 114.

§. 114.

Correi in questo delitto sono quelli, i quali avranno consultato i mezzi all'aborto, li avranno procurati a tale fine, o in qualunque maniera vi avranno contribuito scientemente. Sia poi che a questa correità abbia dato occasione il desiderio della donna gravida, o qualunque altro motivo.

§. 115.

La pena di complicità in questo delitto è prigionia temporale mite in primo grado, e lavoro pubblico. Questa pena deve inasprirsi, se il complice viene convinto di essere il Padre del fanciullo.

§. 116.

Chi espone un fanciullo vivo in un età, in cui è impotente a procurarsi da se ajuto per conservarsi la vita, sia poi per darlo in preda al pericolo di morte, o per abbandonarè al caso il salvamento di esso, si rende reo della *pericolosa Esposizione di fanciullo*, qualunque mira possa averlo mosso a questo crime, e senza differenza, che la morte dell' esposto fanciullo sia seguita o nò.

§. 117.

§. 117.

a) Se l'Esposizione sarà seguita in luogo solitario, e discosto da consueto passaggio umano: o se il fanciullo esposto sarà stato talmente coperto, che non era facile a transitanti il vederlo, ovvero che se non era impedito, ne fosse almeno difficoltato di sentirne il vagito.

b) Se l'Esposizione si sarà intrapresa da persona, a cui le leggi di natura o civili inpongono per obbligo la cura della conservazione del fanciullo esposto.

c) Se prima che l'esposto fanciullo sia stato trovato, ne fosse seguita la morte, e ciò a motivo dell'esposizione; In tal caso per le prime due specie di Esposizione la pena sarà il primo, e per l'ultima specie il secondo grado di lunga e dura prigionia, la quale dovrà inasprirsi a misura della malizia entratavi.

§. 118.

Se l'Esposizione si sarà fatta in luogo abitualmente, frequentato, e in modo, che si rendesse necessario di accorgersene ben tosto, o che ciò si potesse attendere con ogni fondamento, in tal caso la pena sarà prigionia temporale più mite in primo grado, e travaglio pubblico.

§. 119.

Di delitto criminale si rende reo anche quello, il quale per ira, vendetta, inimicizia, avidità, o per altro malizioso intento mette violente mani su qualcheduno in modo, che l'assalito non ne resti ammazzato bensì, ma ferito gravemente.

§. 120.

La pena di questo delitto è secondo il grado dell' intervenuta malizia, dell' adoprata violenza, e della risultata lesione, temporale dura prigionia in primo grado, o prigionia più mite. Solamente se la ferita è pericolosa alla vita, o che porti la costante perdita della salute, o che intervenga altrimenti una singolare malizia, la pena sarà il secondo grado di prigionia temporale. Al ferito dovrà esser prestata in ogni caso soddisfazione, ed oltre di ciò resterà salvo tanto a lui, quanto alla di lui moglie e figli il diritto d'indennizzazione, qualora la ferita influisse sul loro mantenimento, o a' medesimi attirasse qualche danno.

§. 121.

Chi per malizioso fine *mutila* qualcheduno nelle membra, fosse ciò anche a richiesta del mutilato medesimo, è reo di un delitto criminale.

§. 122.

§. 122.

La pena di questo delitto è dura prigionia temporale in primo grado, e travaglio pubblico. Questa pena in caso di adoprata violenza, e di considerabile danno deve inasprirsi. Al mutilato, se il fatto non è seguito a propria di lui richiesta, ed alla di lui moglie e figli resta riservato il diritto d'indennizzazione, e di soddisfazione.

§. 123.

Suicidio è, se qualcheduno in tempo, in cui non si osservava in lui segno alcuno di sconvolgimento di sensi, o di grave malattia, che scemasse l'uso della ragione, si priva della vita mediante un azione, che promuove la morte. Il cadavere del suicida, se all'istante è restato morto, o se è morto senza aver dimostrato pentimento, dovrà essere sotterrato dal Boja. Se fra l'azione e la morte avrà dimostrato pentimento, in tal caso sarà soltanto negata al cadavere l'ordinaria sepoltura, e sarà sotterrato senza accompagnamento, e apparato alcuno.

§. 124.

Se il suicidio sarà seguito per sottrarsi alla pena temuta di un commesso delitto, in tal caso il nome del suicida, e il tenore del di lui delitto, in quanto potrà considerarsi

per

per legalmente provato, sarà esposto alla Forca, e notificato generalmente.

§. 125.

Se il tentato suicidio sarà rimasto inseguito, e ciò per puro accidente, o per qualsisia altro motivo estraneo alla volontà e cooperazione dell' autore, in tal caso il delinquente, si sia poi egli ferito o nò, dovrà essere costituito nelle carceri, dove sarà messo nell' impossibilità di stendere violenta mano contro di se medesimo, e dove a tempo indeterminato sarà trattenuto finattanto che mediante istruzione resterà convinto, che la propria conservazione è dovere verso Iddio, verso lo stato, e verso se medesimo, e finchè mostrerà pieno pentimento, e speranza di miglioramento.

CA-

CAPITOLO QUINTO.

De' Delitti Criminali, i quali hanno immediata relazione all' onore, ed alla libertà.

§. 126.

DElitti, i quali hanno relazione all' onore e alla libertà, sono *a*) Calunnia, *b*) Stupro, *c*) Rapina d'uomo, *d*) Ratto, *e*) prepotente Prigionia.

§. 127.

Di Calunnia come delitto criminale si fa reo, chi col criminoso disegno di apportar danno, di frastornare aspettati vantaggi, di recar pregiudizio ne' Diritti, o di nuocere o far torto in altra maniera denunzia qualcheduno di un commesso delitto, o di un azione illecita, della di cui certezza non è convinto: sempre che l'autore non si constituisca innanzi al Magistrato competente come accusatore contro di quello, contro cui la denunzia è diretta.

§. 128.

Di questo delitto è reo anche quello, il quale sebbene si constituisse innanzi al legittimo Magistrato come accusatore di delitto, o di azione illecita, non può però nè provare la ve-

verità della denunzia, nè allegare un sufficiente motivo di tale sua intrapresa.

§. 129.

Se la calunnia sarà senza conseguenza e pregiudizio per il calunniato, in tal caso la pena sarà prigionia temporale più mite in primo grado, e lavoro pubblico, la quale può essere inasprita con bastonate. Se però al calunniato sarà stato cagionato danno, o che la calunnia sia stata messa in opera con maliziose viste, in tal caso la pena della calunnia è temporale dura prigionia in primo grado, e lavoro pubblico oltre la pubblica notificazione del reo. La notificazione però deve essere eseguita con precauzione, affinchè non venga forse nè maggiormente estesa, nè rinnovata la memoria della calunnia a pregiudizio di quello, contro cui era diretta. La pena deve prolungarsi o inasprirsi secondo che vi entra maggiore malizia o danno più grave, e che forse il legame di parentela e dovere di riverenza secondo il §. 92. ne sia restato più, o meno leso. Al calunniato resta salvo il diritto di soddisfazione, e di piena indennizzazione.

§. 130.

Stupro commette colui, il quale col turpe disegno di abusar di una donna sia con legarla violentemente, o medianti compagni, che dieno

dieno mano al delitto, la mette fuori ſtato di reſiſtere alla criminoſa di lui paſſione, e poi in tale violento ſtato ne abuſa effettivamente.

§. 131.

Reo ſi fa di queſto delitto anche, chi con moſtrar armi micidiali, e con minaccie di volerne far uſo, mette in neceſſità una donna a tolerare il turpe abuſo.

§. 132.

La pena dello ſtupro è prigionia lunga e dura in primo grado, e lavoro pubblico. Queſta pena dovrà eſſere inaſprita a norma della violenza adopratavi, e del danno portato all' abuſata. Alla donna offeſa, a cui reſta ſalvo il diritto d'indennizzazione e ſoddisfazione, dovrà eſſere aſſegnato dal giudice un mantenimento ricco in proporzione alle facoltà del delinquente.

§. 133.

L'ajuto allo ſtupro ſarà punito con prigionia temporale dura in ſecondo grado, e lavoro pubblico, il quale ſecondo la qualità delle circoſtanze può eſſere inaſprito anche con baſtonate. I promotori dello ſtupro reſtano parimenti obbligati alla ſoddisfazione, indennizzazione, e mantenimento della donna offeſa,

quando le ſoſtanze del delinquente ſolo non baſtaſſero.

§. 134.

Chi ſenza preſcienza ed aſſenſo del legittimo Magiſtrato, ed anzi con dolo o violenza s'impadroniſce di una perſona dimorante dentro i confini dello ſtato per trasferirla ſuo malgrado in ſtato eſtero, o per conſegnarla ad una potenza eſtera, o ad un' illegittima podeſtà dentro lo ſtato, ſi fa reo di *Rapina d'uomo*.

§. 135.

La pena di Rapina d'uomo è prigionia dura e lunghiſſima in primo grado, la quale dovrà eſſer inaſprita, ſe il delinquente è ſuddito di queſti ſtati.

§ 136.

Reo pure di queſto delitto ſi rende, chi dentro de' limiti dello ſtato arruola gente per ſervizio militare eſtero, o per far eſpatriar ſudditi ad effetto di domiciliarſi in ſtato eſtero; ancorchè non vi ſi adopri nè dolo nè violenza, e che l'arruolatore ſia ſuddito dello ſtato, del di cui ſervizio ſi tratta.

§. 137.

§. 137.

Chi *arruola per il servizio militare straniero*, o soltanto per far transmigrare in estero domicilio un uomo appartenente al corpo militare, dovrà punirsi secondo le leggi militari, e sarà processato dal foro militare, a cui ne resta il privativo diritto. Se però il falso arruolamento si fa fuori de' casi ora accennati, in tal caso la pena di esso è lungo lavoro pubblico in primo grado, dovrà inasprirsi, se il delinquente è suddito, o se l'arruolato è stato messo effettivamente fuori di questi stati.

§. 138.

Rapina d'uomo deve considerarsi, se un fanciullo di minor età con forza, o dolo viene condotto secretamente via dal Padre o Tutore, sotto la di cui tutela è, ovvero da altra persona, che lo mantiene, e ne ha cura, qualunque sia il motivo, che abbia occasionato tale sviamento, e senza anche considerare, se al derubbato fanciullo ne possa nascere pregiudizio, o nò.

§. 139.

Se al fanciullo rubbato non è stato fatto alcun male, in tal caso la pena è prigionia più mite temporale in primo grado. Se col furto del fanciullo è accompagnato un delitto, la

pena più dura determinata per questo delitto deve inasprirsi di più, ovvero la pena più mite deve cambiarsi in una prigionia lunga e dura in primo grado con lavoro pubblico. Questo genere di castigo avrà luogo anche contro di chi rubba un fanciullo nella mira di attirarlo ad una religione differente da quella, in cui è nato.

§. 140.

Chi con violenza o dolo s'impadronisce di una donna ad effetto di procurare per se, o per un altro il di lei assenso al matrimonio, o alla libidine, e malgrado la di lei contraddizione e resistenza la strappa via dal luogo del di lei soggiorno, si fa reo del delitto di *Ratto*, sia che il Rapitore abbia conseguito il suo intento o nò.

§. 141.

La pena di questo delitto è prigionia temporale dura in secondo grado, e lavoro pubblico oltre la pubblica notificazione del reo. Alla rapita resta riservato il diritto di soddisfazione, e di piena indennizzazione.

§. 142.

Reo anche del delitto di *Ratto* si fa, chi sottrae dalla legittima podestà de' suoi appartenenti e senza l'assenso de' medesimi una donna, che sa appartenere ad un legittimo consorte, o

la

la quale è ſotto la podeſtà del padre, tutore, o ſott' altra legittima autorità.

§. 143.

La pena del *Ratto* è prigionia temporale più mite in primo grado, e lavoro pubblico, di cui la preciſa durata o inaſprimento dovrà fiſſarſi ſecondo le circoſtanze, che avranno occaſionato, accompagnato, e ſuſſeguito il fatto.

§. 144.

La pena di *Ajuto* in queſto delitto, o ch' eſſo conſiſta nel promuovere o nel celare il rapimento, è prigionia temporale più mite in primo grado.

§. 145.

Se qualcuno, a cui in virtù delle leggi, e del ſiſtema del paeſe non compete la podeſtà magiſtrale, e il diritto, che ne deriva, di coſtituire nelle carceri i ſottopoſti alla giuriſdizione, ſi arroga la prepotenza di carcerare qualcheduno ſuo malgrado, di tenerlo imprigionato, o d'impedirlo in qualunque modo nell' uſo della libertà, eſſo ſi rende reo di un delitto criminale, qualunque ſia il fine, che lo poſſa aver indotto.

§. 146.

In questa dispositiva però non sono compresi i casi seguenti: *a*) Se un conosciuto malfattore, *b*) o persona, che passa per uomo dannoso e pericoloso alla sicurezza pubblica, resta confinata in custodia finattanto che possa essere consegnata al competente Magistrato. *c*) Se un Padre, *d*) o chi ne fa le veci, tiene rinchiuso in domestico castigo un figlio minore, che è sotto la di lui tutela e cura. Ne' primi due casi però deve nel tempo medesimo, che si procede a tale custodia, passarsene al competente Giudice la notizia. Nell' ultimo caso la custodia può durare al sommo tre giorni, nè può inasprirsi con incomodo, che potesse recar danno alla salute del giovane.

§. 147.

La pena della prepotente ed incompetente carcerazione è prigionia temporale più mite in primo grado, la di cui durata, ed inasprimento dovrà accrescersi unicamente nel caso, che dall' imprigionamento sia stato recato danno all' arrestato, o che alla privazione della libertà sia stato unito un altro incomodo. All' offeso resta riservato il diritto della soddisfazione, e della pienissima indennizzazione.

CAPITOLO SESTO.

De' Delitti Criminali, i quali hanno relazione alle facoltà, ed ai diritti.

§. 148.

I Delitti, i quali hanno relazione alle facoltà ed a' diritti, sono *a*) Stellionato o Falso; *b*) Furto; *c*) Rapina; *d*) Incendio; *e*) Bigamia.

§. 149.

Reo in generale di *Stellionato* o *Falso* si rende ogni uno, il quale con qualsisia raggiro o dolo cerca di attirare a se le proprietà altrui, o di pregiudicare qualcheduno con malizioso disegno nelle facoltà, onore, libertà, o diritti, senza riguardo a mezzi, de' quali il Truffatore si possa aver servito, e senza anche considerare, se abbia conseguito effettivamente il suo intento, o nò.

§. 150.

Reo in particolare di *Falso* si fa, *a*) chi stende Istromenti falsi, e con o senza imitare la mano altrui vi appone, o fa apporre le firme delle parti senza il loro sapere; o chi nel tenore d'istromenti già fatti e legittimi senza assenso e sapere delle parti interessate fa cam-

biamenti a loro pregiudizio, nel mentre che p. e. v'inserisce obblighi del tutto nuovi, o accresce i già esistenti, cancella del tutto obblighi convenuti, o li diminuisce, in somma chi cerca in qualunque modo di far valere per legittimi documenti falsi, o adultera il senso e contenuto di legittimi documenti.

§. 151.

b) Quelli, i quali in propria, o altrui causa depongono falso Testimonio in giudizio, o vi persuadono qualcheduno: sia che la persuasione sia diretta a proprio o altrui vantaggio, possa la testimonianza esser stata data con o senza giuramento, e possa il richiesto fine essere stato conseguito o nò.

§. 152.

c) Quelli, i quali assumono un nome, dignità, carattere, e condizione falsa, mentiscono Commissioni del Sovrano, o Magistrali, si spacciano per proprietarj di facoltà altrui, o sotto mendicato pretesto s'appropriano illegittimo guadagno, o recano danno alle altrui facoltà, onore, libertà, e diritti, o seducono qualcheduno ad azioni, alle quali esso senza la frode maneggiata anche contro di lui non si sarebbe inteso.

§. 153.

d) Quelli, i quali abufano della meno illuminata mente, delle men giufte idee in materia di Religione, o d'altri pregiudizj di qualcheduno per indurlo ad azioni contrarie alle leggi, o tali, le quali rechino pregiudizio a lui medefimo, o ad altri.

§. 154.

e) Gli *Avvocati* e *Procuratori*, fe a danno del cliente, che fi affida alla loro tutela, fvelano alla parte contraria mifteri giunti alla loro notizia mediante la caufa, di cui hanno intraprefa la difefa, o fe nello ftendere fcritture legali ajutano la parte avverfaria, o altrimenti preftano mano e configlio alla medefima contro i proprj clienti.

§. 155.

I cafi fingolari di Stellionato e Falfo fopraccennati fono ben lontani dall' efaurire il genere di quefto delitto, e le vie alla trufferia fono sì varie nel modo, e sì differenti ne' gradi di malizia, che non è facilmente poffibile di ftabilire una determinata pena per un delitto, la di cui maggiore o minore reità dipende da tanta varietà di circoftanze, che poffono accompagnare ogni cafo. In generale dovrà que-

fto

sto delitto essere punito di lunga o temporale, dura o più mite prigionia e pubblico lavoro, coll'avvertenza, che all' ingannato e danneggiato resta riservato il diritto di soddisfazione, e di piena indennizzazione. Ma secondo le circostanze potrà essere decretata contro di questo delitto anche ogni altra più severa pena. Inasprito dovrà essere questo castigo, se qualcheduno dalla trufferia avrà patito un effettivo ragguardevole danno, o perdita di un legittimo vantaggio, se l'adoprata astuzia sarà di tal sorte, che non fosse facilmente possibile di prevederla, e d'impedirla, se l'autore avrà ripetuto più volte le sue trufferie, e già ne sarà stato anteriormente punito, se il truffatore avrà abusato della piena fiducia, che per qualche stretta relazione metteva in lui l'ingannato, se il truffatore avrà violato un' essenziale dovere d'Offizio, che non gli poteva essere ignoto, e per cui anzi avrà prestato giuramento al Sovrano, o Padrone, cui serve; se il falso testimonio sarà accompagnato da giuramento.

§. 156.

Chi al possessore, o al proprietario sottrae dolosamente, e per conseguenza senza assenso, o saputa di esso robba altrui mobile, commette un *Furto*, il quale è sottoposto ad animadversione criminale, semprecchè il valore della robba rubbata in una volta, o a più riprese non sia di picciola entità, vale a dire, che

che oltrepaffi la fomma di 25 fior. valuta di Vienna, o che la fottrazione anche di minor valore non fia accompagnata dalle aggravanti circoftanze, che dal c. all'n. fi accennano nel §. 160. Tofto ch'entrerà una di quefte due circoftanze, il furto farà delitto criminale fenza riguardo alcuno, che forfe la meno vigilante cuftodia del poffeffore vi poffa aver dato occafione o facilità, che fia feguita la reftituzione del derubbato, o che al derubbato fia ftata preftata indennizzazione. Quefta fottrazione ceffa di effere un delitto criminale nel folo cafo, che da parte dell'autore medefimo, e ciò prima di effere fcoperto dalla giuftizia, venga fatta un ultronea reftituzione del fottratto, purchè al derubbato per l'interinale mancanza del fuo non fia emerfo un danno maggiore di 25. fiorini.

§. 157.

Reo pure di Furto fi rende, chi o in tutto, o in parte trattiene al proprietario, e fi appropria robba altrui confidatagli in cuftodia o cura, o ad effetto di vendere o travagliare.

§. 158.

Non meno dovrà trattarfi da Ladro, chi a'legittimi creditori tacerà, tratterrà, o in qualunque modo fottrarrà una parte delle fue fo-

sostanze, dalle quali essi dovrebbero conseguire il loro pagamento.

§. 159.

La pena di furto non aggravato da circostanze sarà prigionia temporale dura in primo grado, e lavoro pubblico.

§. 160.

Se però si tratterà di furto commesso *a)* della servitù di casa contro i Padroni; *b)* da operarj o manifatturieri al mastro, o a quello, il quale l'avrà presi al lavoro; *c)* di notte tempo; *d)* in luogo serrato, e così anche in bosco intorniato di muro, siepe, o in altra maniera; *e)* in compagnia di più ladri; *f)* all'occasione d'incendio, *g)* di naufragio, inondazione; *h)* in tempo di contaggio; *i)* o in altro contrattempo, in cui il derubbato per la calamità accadutagli era meno a portata di custodire la sua robba; *k)* se il furto è seguito in luogo consacrato a Dio; *l)* se al proprietario o per essere egli persona di facoltà molto ristrette, *m)* o per essere la robba rubbata di considerabile valore, è stato recato un danno molto sensibile *n)* o se il furto è stato commesso da qualcheduno, a cui la robba rubbata sia di proprietà pubblica o privata, era confidata sotto giuramento, sott'obbligo magistrale. In tutti questi casi la pena è prigionia

nia

nia temporale in ſecondo grado , e lavoro pubblico. Ne' caſi però , ne' quali entrano le circoſtanze aggravanti indicate in a. b. c. f. g. h. i ed *n.)* prigionia lunga in primo grado.

§. 161.

Non oſtante la pena pubblica reſta riſervato al danneggiato il diritto di piena indennizzazione contro il ladro.

§. 162.

Una *ſottrazione di legna* commeſſa in un boſco aperto, e non intorniato non deve eſſer nè inquiſita nè punita dalla Giuſtizia criminale, ma dal Magiſtrato politico.

§. 163.

Correo e *complice* nel furto è, chi compra o vende ſcientemente robba furtiva, o la ricovera e naſconde; chi nell' eſecuzione del ladrocinio fa da guardia, eſplora l'occaſione al furto; e in generale ſia mediatameute o immediatamente, ſia anche di puro conſiglio vi coopera, benchè per altro non abbia nè meſſo mano, nè preſa parte alla robba rubbata.

§. 164.

La pena della correità, e complicità in questo delitto è prigionia temporale più mite in primo grado, e lavoro pubblico.

§. 165.

Chi o solo o in compagnia si fa strada per forza, affine di commettere rubberia, mette violente mani su qualcheduno, e mediante minacciata od effettiva violenza la pone in necessità di scoprire la robba, verso cui è diretta la rapace di lui avidità, si fa reo di un *assalto di Rapina*, e se la rubberia siegue, di una *Rapina*.

§. 166.

Parimenti commette un *assalto di Rapina* e una *Rapina*, chi assalisce in strada pubblica un viandante, o un transitante nella sua via, affine di rapirgli o in tutto o in parte quel che ha con se di facoltà, e glielo rapisce effettivamente, benche il fatto non sia accompagnato da altro atto violento.

§. 167.

Se l'assalto di rapina si commette con violenza tale, che la persona assalita resti ferita, in tal caso la pena è lunghissima e dura pri-

prigionia in primo grado: e ſe vi è entrata attroce crudeltà, lunghiſſima incatenazione in primo grado; ſe però la rapina ſarà ſtata commeſſa ſenza tale violenza, dovrà il malfattore eſſere condannato a lunga e dura prigionia, e lunga anzi in ſecondo grado, qualora l' aſſalto rapace ſia ſeguito con armi micidiali, in compagnia di più ladri, o in caſa ſolitaria, e diſcoſta da frequenza d'uomini.

§. 168.

Chi rubba *Beſtiame* altrui dalla *Mandra* ſia per iſtrada o ſul *Paſcolo*, deve conſiderarſi per reo di rapina.

§. 169.

La pena di queſto delitto è temporale ma dura prigionia in ſecondo grado, e lavoro pubblico.

§. 170.

Chi con deliberato propoſito ed a mal fine intraprende qualche coſa, d'onde poſſa naſcere incendio, ſia poi per recar danno, o per procurarſi mediante il diſordine, che ne naſceſſe, l'opportunità, di eſeguire un qualche malizioſo diſegno, ſi rende reo del delitto d'*Incendiario* o che la fiamma ſia ſcoppiata, o che ſia ſtata ſoffocata ſenza effetto; o che ne ſia nato grave danno o nò.

§. 171.

§. 171.

La pena d'*Incendiario* in generale sarà prigionia lunga e dura con lavoro pubblico; ma lunga soltanto in primo grado nel caso che la fiamma sia stata soffocata senza dannoso effetto. All'incontro il metter fuoco *a*) di notte tempo *b*) in luogo discosto dalla frequenza d'uomini *c*) a un campo d'armata *d*) a' magazzini *e*) boschi, *f*) legnare, *g*) granaj, *h*) frutta in campagna, *i*) o in luoghi di conserva di polvere, o di altre materie combustibili, *k*) o con tali circostanze, le quali nel medesimo tempo portano apertamente anche pericolo di vita, sebbene la disgrazia non abbia avuto effetto, dovrà essere punito con lunghissima dura prigionia in primo grado.

§. 172.

Se la fiamma sarà scoppiata, *a*) e sarà divenuta motivo di morte ad una o più persone, *b*) se l'incendio avrà portato considerabile danno, e mendicità, *c*) se questo delitto sarà stato commesso replicatamente dal malfattore, *d*) ovvero se qualche altra circostanza farà vedere, esservi intervenuta singolare malizia, in tal caso l'Incendiario dovrà essere punito col secondo grado di lunghissima e dura prigionia, e lavoro pubblico, la quale pena secondo le circostanze potrà essere inasprita di più. Senza di ciò, se la fiamma sarà scop-

ſcoppiata, la pena d'Incendiario ſarà dura e lunga prigionia in ſecondo grado, e lavoro pubblico.

§. 173.

Al danneggiato reſta riſervato il diritto di piena indennizzazione contro l' Incendiario.

§. 174.

Chi in tempo di guerra metterà fuoco con deliberato propoſito nel paeſe amico, o anche ſenza ordine ſuperiore nel paeſe nemico, dovrà punirſi ſecondo le leggi militari, e dal foro militare, a cui ſolo ne reſta in queſti caſi la competenza.

§. 175.

Chi reſta vincolato col legame di valido matrimonio, e con perſona libera o maritata contrae nell'iſteſſo tempo altro matrimonio, ſi rende reo di *Bigamia*.

§. 176.

Se la parte, con cui il delinquente contrae altro matrimonio, avrà avuto notizia dell' attual legame di matrimonio anteriore, in tal caſo la pena del bigamo ſarà prigionia temporale dura in ſecondo grado, e lavoro pubblico, e la pena del complice dovrà eſſere il primo

grado della prigionia temporale più mite, o lavoro pubblico.

§. 177.

Se all'incontro alla parte, colla quale sarà stato celebrato il replicato matrimonio, era ignoto l'attual legame di precedenti voti, in tal caso il delinquente sarà castigato colla pena commisurata nel §. 155. all'inganno, ed alla parte innocente resta salvo il diritto d'indennizzazione.

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Dell' Estinzione de' Delitti e delle Pene.

§. 178.

DElitto e Punizione si estinguono colla morte del delinquente, sia esso morto prima o dopo di essere stato arrestato, prima o dopo introdotta l'Inquisizione, prima o dopo pronunziata la sentenza.

§. 179.

Ne' delitti però, i quali avranno eccitato fra il popolo maggiore sensazione, e più esteso scandalo, o se prima della morte del delinquente la condanna sarà stata proferita a pena lunghissima, dovrà mettersi in effetto contro il morto quanto resta prescritto nel §. 17.

§. 180.

Delitto e Pena si estinguono parimente, se il Sovrano perdona, o se un Magistrato subordinato, a cui compete il diritto di grazia, rilascía ne' più stretti limiti della facoltà concedutagli o in tutto o in parte la pena decretata. Se sarà stata rilasciata una parte soltanto della pena, in tal caso il delitto non dovrà considerarsi per saldato ed estinto, se non se

 dopo

dopo che il reo avrà patita la parte della pena, che non sarà stata condonata.

§. 181.

Chi da legittima Istanza criminale dopo legale Inquisizione sarà stato assolto dal delitto suppostogli, e che nella sentenza resti dichiarato, essere la di lui innocenza stata riconosciuta per provata, non potrà più essere inquisito per l'istesso delitto. Se però l'assoluzione fosse emanata soltanto per non aversi potuto convincere legalmente il reo, e che conseguentemente per difetto di prove l' Inquisizione restasse tolta, in tal caso avrà luogo una replicata Inquisizione tosto che emergeranno nuove prove, delle quali il Giudice al pronunciar della prima sentenza non aveva alcuna cognizione.

§. 182.

Il delitto dovrà considerarsi per estinto, allorchè il delinquente avrà sostenuto la pena stata decretata contro di lui.

§. 183.

Contro delitto e punizione non dovrà in avvenire aver più luogo *Prescrizione*: e dovrà conseguentemente il delinquente trattarsi a norma delle Leggi, qualunque tempo possa essere decorso fra il commesso delitto, e lo scoprimento del medesimo.

§. 184.

§. 184.

Se dopo la sostenuta pena, o mediante Aggraziazione il delitto sarà estinto, in tal caso il già delinquente dovrà considerarsi per pienamente purgato dal suo delitto. Tornerà conseguentemente ad entrar in tutt' i diritti sociali e privati, de' quali o la conseguenza, o l'espresso tenor della sentenza di condanna non avrà seco portato la perdita. Onde non dovrà esser nè impedito, nè molestato da alcuno nel godimento di essi: ed in quanto continuerà la futura sua condotta con integrità, e senza eccezione, non dovrà essergli rimproverato da alcuno il passato, nè dovrà essere ingiuriato, o offeso in alcuna maniera.

PARTE SECONDA

DE' DELITTI POLITICI

E

DELLE PENE POLITICHE.

CAPITOLO PRIMO.

De' Delitti Politici in genere.

§. 1.

D*Elitto politico* non deve reputarsi se non quello, che per tale viene determinato dalla presente Legge punitiva. Onde le azioni non nominate espressamente in questa Legge non appartengono alla classe de' delitti politici. Ciò non ostante anche le altre trasgressioni delle Leggi non rimarranno nè innosservate dalla pubblica Ispezione, nè impuni, allorchè saranno scoperte: esse però saranno trattate secondo le particolari Costituzioni veglianti.

§. 2.

L'*Imputazione* del delitto politico ha per oggetto un'azione dannosa, che proviene da libera volontà. Onde non può imputarsi un'azione annoverata bensì a questo genere de' delitti, ma commessa senza volontà libera, e ne' modi accennati nel §. 5. della prima Parte.

§. 3.

L' Imputazione del delitto politico non col-

colpisce solo l'autore e ogni uno, che avrà cooperato con libera volontà al fatto, ma altresì ognuno, il quale avrà occasionato scientemente il fatto, o ne avrà tirato vantaggio.

§. 4.

Il solo attentato però non ammette l'Imputazione del delitto politico, da qualunque segno o apparecchio esteriore si possa il medesimo essere manifestato, o per qualunque eventualità il fatto possa poi essere restato ineseguito.

§. 5.

L'Imputazione del delitto politico si fa secondo le Leggi del luogo, in cui il fatto è stato commesso, e un delitto politico commesso da un suddito degli Stati Ereditarj in paese estero non sarà punito secondo la presente legge se non nel caso, che questo per commetterlo si fosse trasferito in paese straniero. In tal caso il fatto dovrà trattarsi in modo, come se il delitto fosse stato commesso nel luogo, sopra cui agisce.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delle Pene Politiche in genere.

§. 6.

DOpo scoperto e provato il delitto politico siegue la pena politica, la quale non può infligersi che dal Magistrato politico.

§. 7.

Se il malfattore oltre il delitto politico sarà anche reo di un delitto criminale, in tal caso dovrà egli essere consegnato indilatamente al Foro criminale; La pena dovrà determinarsi parimente secondo il delitto criminale, con che però nell' inasprimento si abbia riguardo al delitto politico.

§. 8.

Nel commisurare le pene dovrà il Magistrato politico attenersi alla presente Legge punitiva. Esso però non potrà nè cambiare il genere delle pene, nè inasprire o mitigare il grado fissato dalla legge, solamente in quanto il grado medesimo avrà diversi limiti di maggiore o minor rigore o durata, dovrà nella precisa commisurazione della pena avanzarsi, o declinarsi maggiormente verso gli estremi di esso grado secondo le circostanze del delitto e

del reo, ed a norma di quanto nel §. 14. della prima parte resta prescritto al Giudice criminale.

§. 9.

La pena decretata ed eseguita non libera il malfattore, ed i di lui eredi, dal prestar indennizzazione a quello, a cui è dovuta. La pena istessa però non avrà alcuna relazione nè agli eredi, nè agli appartenenti del delinquente.

§. 10.

Le pene politiche, che nell' avvenire dovranno aver luogo, saranno castigo con bastonate, esposizione alla Berlina, arresto, lavoro pubblico in ferri, sfratto da un determinato luogo. Multe pecuniarie non possono decretarsi contro delitti politici eccettuato il solo caso de' giuochi proibiti.

§. 11.

Castigo con bastonate può essere decretato da per se solo come pena, ovvero per inasprire un' altra pena. Questo castigo deve sempre eseguirsi in pubblico, e la graduazione di esso contro delitti politici resta fissata nel modo seguente. All' uomo non possono darsi in una volta più di 50. legnate con bastone da nocciuolo, ed alla donna non più di 30. nerbate o vergate. Questi colpi non si daranno mai nè sul

ſul dorſo, nè ſulle gambe, ma ſempre ſulle natiche: a queſto fine ſarà il delinquente diſteſo lungo ſopra un banco. La ſentenza punitiva dovrà eſprimere il preciſo numero delle baſtonate, e della ripetizione di queſto caſtigo.

§. 12.

Nell' eſpoſizione alla Berlina ſi metteranno ferri al ſentenziato, e in luogo ſpazioſo al concorſo di popolo, ſopra un tavolato elevato, col capo ſcoperto, con Guardia, ſi eſporrà il medeſimo verſo il mezzo dì per un ora a pubblico ſpettacolo, e ciò con una tavola al[illegible]to, in cui reſta indicato ſommariamente [illegible]litto. La ſentenza punitiva può decretare q[illegible] eſpoſizione alla Berlina o per una ſola o [illegible] che per due, e tre volte.

§. 13.

Gli arreſti ſaranno più duri, e più m[illegible]. Nell' arreſto più duro ſi metteranno al ſe[illegible]ziato *a*) ferri ai piedi, *b*) per letto gli [illegible]ſegneranno nude aſſi, *c*) non gli ſi perm[illegible]ranno viſite, ſe non che in preſenza di [illegible]lona magiſtrale *d*) non altra bevanda che ac[illegible]a, *e*) e gli ſarà aſſegnato un corriſpondente lavoro.

§. 14.

§. 14.

Nell' arresto più mite resta il delinquente senza l'applicazione de' ferri, e se ha donde procurarsi il nutrimento, o che il medesimo senza molesta mendicazione gli venga sommistrato spontaneamente da' suoi congiunti o amici, in tal caso resterà egualmente a di lui arbitrio la propria occupazione. Non si permetterà però al medesimo nè sacco di paglia, nè altra robba da letto, benchè ne volesse provvedere a proprie spese.

§. 15.

Se si tratta di delitto politico, per cui resta fissata dalla legge la pena di più mite arresto, e che il delinquente sia persona nobile, impiegata nel servizio pubblico, negoziante o artista, in tal caso, se per altro è d'irreprensibile condotta, e di buona fama, potrà aver luogo l'arresto in casa. Questo arresto obbliga il condannato a tenersi a casa sua durante il tempo penale, e a non allontanarsene sotto qualsisia pretesto. L'arresto di casa può aver luogo mediante guardia, o sulla sola parola dell' arrestato, ch'esso si sottommetterà scrupolosamente alla pena. Se l'arrestato in tal modo si allontanerà da casa sua, in tal caso sarà tenuto a soffrire nella pubblica prigione l'arresto per tutto il tempo fissatogli nella sentenza punitiva.

§. 16.

§. 16.

L' inaſprimento dell'arreſto può farſi mediante digiuno, cioè che durante l'arreſto non ſia somminiſtrato al delinquente altro nutrimento che pane ed acqua.

§. 17.

La durata dell' arreſto, o travaglio pubblico ſarà temporale o lunga. La temporale potrà eſtenderſi da un giorno fino ad un meſe, e la lunga non dovrà mai durar meno di un meſe, nè più di un anno. La durata deve eſſere eſpreſſa chiaramente nella ſentenza punitiva. Se l'arreſtato ſarà perſona in Carica, o che la durata più lunga della pena pregiudicaſſe al mantenimento ſuo proprio, o de' ſuoi, in tal caſo il meritato rigor della pena dovrà piuttoſto metterſi nell' inaſprimento, che nella durata.

§. 18.

Lo ſfratto da un determinato luogo non può eſtenderſi che a un ſol luogo, nè impedire la libertà al condannato di cercarſi in ogni altro luogo il ſuo mantenimento. Dal luogo di naſcita, o da quello, in cui avrà dimorato dieci anni, non può il condannato mai eſſere ſfrattato ſe non per i delitti, e ne' caſi eſpreſſi ne' §§. 71. e 73.

CA.

CAPITOLO TERZO.

De' Delitti politici, i quali recano danno o pericolo alla vita, o alla ſalute de' Concittadini.

§. 19.

CHi ſenza mala volontà con vendere robba velenoſa reca danno al proſſimo, o dà anſa da lontano anche a leſione altrui, è reo di un delitto politico.

§. 20.

Reo parimente ſi rende di delitto politico lo Speciale, il quale o vende medicamenti proibiti, o inganna nel preparar le Medicine.

§. 21.

Se il delinquente avrà recato danno immediatamente, in tal caſo la pena è lunga e dura prigionia o lavoro pubblico, ſe però il fatto del delinquente ſarà ſoltanto rimota occaſione alla leſione, in tal caſo la pena è prigionia temporale dura.

§. 22.

§. 22.

Sè a un Fanciullo, o ad altra persona, la quale da per se non possa garantirsi dal pericolo, sia per caduta in acqua, sia cadendo sotto Cavalli, Carro, o Cocchio, per propria ferita, o in altra maniera sarà accaduta lesione, o morte, e che questa avesse potuto evitarsi mediante la dovuta attenzione della persona, a cui da naturale obbligo o per ordine superiore incombeva la cura del fanciullo o della persona impotente, in tal caso la trascuratezza sarà un delitto politico.

§. 23.

In generale la pena di questa trascuratezza è prigionia temporale mite; qualora però fosse seguita o morte, o grave ferita, in tal caso la pena dovrà essere inasprita a misura del maggiore grado di trascuratezza intervenutavi.

§. 24.

L'istessa pena resta decretata anche contro quello, il quale col veloce correre a Cavallo o con carro o legno avrà danneggiato, o ammazzato qualcheduno.

§. 25.

a) Chi da una Provincia, contro cui per pericolo di *Peste* resta prescritta contumacia, o tirato Cordone, s'introdurrà nel paese sia per strada a ciò non destinata, ovvero per mare approdando ne' così detti Porti morti, o in coste proibite, e portando e scaricandovi merci *b*) chi senza annunciarsi presso gl'Ispettori a ciò destinati oltrepasserà il cordone; *c*) chi da luoghi sospetti s'introdurrà nel paese, e nel continuare la sua via pretesterà un falso luogo di sua provvenienza; *d*) chi in materia di sanità si farà da se falsi Ricapiti per facilitarsi il passaggio, coopererà alla fabbricazione di essi, o farà uso di falso ricapito di sanità fatto da altri; *e*) chi si servirà di fede di sanità legittima bensì, ma la quale appartenga ad un altro; *f*) chi avrà notizia di adultera fede di sanità, o d'incompetente uso di fede legittima, e non ne farà alla prima opportunità l'indicazione; *g*) chi prima della scadenza del tempo prescritto per la purificazione si sottrarà dal Lazzaretto o luogo di contumacia, *h*) chi durante la quarantena, e senza permesso dell'Ispezione della contumacia si avvicinerà a persone sane, e con esse avrà qualunque comunicazione; *i*) chi non sospetto di contaggio senza permesso dell'Ispezione della contumacia si avvicinerà al luogo di purgazione per aver comunicazione con persone sottoposte a contumacia, si renderà reo di delitto

po-

politico. Reo parimente sarà di delitto politico un Impiegato presso il cordone *a)* il quale lascierà entrare in paese per strada proibita, ovvero non proibita bensì, ma senza quarantena persone o robbe, o ne rilascerà dalla contumacia prematuramente; *b)* il quale rilascierà falsi Passaporti di sanità; *c)* il quale permetterà passaggio a qualchedunò mediante fede di sanità falsa, o illegittimamente adoprata; *d)* anche l'Impiegato subalterno, il quale avrà notizia d'essersi permesso un illecito ingresso nel paese, o prematuro rilascio, o partenza dalla contumacia, ne negligenterà di farne subito la notificazione. Finalmente commetterà un delitto politico ogni uno, *a)* il quale mediante consiglio, o fatto, o in qualunque altra maniera ajuterà persone, o merci ad evitare la strada designata; *b)* il quale prenderà sopra di se a trasportare, o inoltrerà, senza il dovuto ricapito di sanità, e passaporto, persone, o robba straniera venuta da luoghi sospetti; *c)* il quale in luoghi vicini al cordone albergherà, o ricovrerà persone o merci straniere senza fede alcuna di sanità, o senza che il ricapito di sanità sia stato riconosciuto secondo il prescritto dal Magistrato.

§. 260.

I delinquenti di questa sorte dovranno consegnarsi al Foro Militare, e processarsi dal medesimo secondo le leggi, che per sicurezza

 degli

degli Stati ereditarj, e secondo le circostanze di maggiore o minore pericolo si renderà necessario di prescrivere.

§. 27.

Oltre i delitti contro i provvedimenti in materia di sanità nominati fin ora si dichiarano anche per tali tutte le azioni; che si conoscono poter essere nocevoli e pericolose alla salute. E siccome non è cosa fattibile di esaurire le sorgenti dell'avidità di lucro, della frode, e della malizia, ovvero di esprimerne nella legge tutt'i casi ed azioni specifiche, per ciò senza escludere gli altri casi se ne accennano quì i più usitati: *a)* se bestie morte si gettano in pozzi, rivi, e fiumi; *b)* se rispetto a bestiame morto da contaggio vengono trasgredite le provvidenze prescritte nelle leggi di sanità; *c)* se si lascia d'indicare i segni di rabbia scoperti nella propria bestia; *d)* se in luoghi, ove sogliono passar uomini, si mettono ferri da trappola, o si fanno fossi ad effetto di prendere bestie.

§. 28.

La pena di questo delitto è travaglio pubblico con o senza ferri, la di cui durata si determinerà a misura del danno, che sarà nato da tale azione.

CA-

CAPITOLO QUARTO.

De' Delitti politici, i quali ferifcono le facoltà, e i Diritti de' Concittadini.

§. 29.

CHi ad uno, o a più poffeffori o proprietarj fenza loro prefcienza, e confenfo, fia in una o più volte, fenza o con ajuto e complici, fottrae dolofamente robba non fua mobile, il di cui valore importi 25. fiorini o meno valuta di Vienna, fi rende reo di un furto, il quale deve effere trattato qual delitto politico, femprecchè la maniera della fottrazione non fia accompagnata da una delle circoftanze, che nel §. 160. dall' c. all' n. reftano qualificate per aggravanti.

§. 30.

Anche i Furti feguenti, non oftante il maggior valore della robba rubbata, devono trattarfi quai delitti politici: *a)* furto di Legna in bofco libero, cioè non circondato da muro, fiepe, o altro recinto: *b)* furto di animali felvatici intraprefo in qualunque maniera da perfona autorizzata alla caccia fia anche fu i proprj fondi, *c)* furto di frutta di campagna od alberi in campo aperto.

§. 31.

La gente di servizio si fa rea di furto, che si annovera fra i delitti politici, tanto se sottrae a i Padroni robba di loro proprietà del minor valore determinato nel §. 29. quanto anche se mette in conto per un prezzo maggiore di quello è stata comprata robba provveduta per il Padrone; o se provvede robba d'inferiore qualità, o di minor peso di quello, che si è supposto a' Padroni, e per cui è stato pagato da essi.

§. 32.

La pena del furto come delitto politico è prigionia, castigo di bastonate, e coi altri inasprimenti, e ciò a misura del maggiore o minor dolo intervenutovi, e del danno recatone al derubbato. In caso di ricadute dovrà disporsi la provvidenza, affinchè il reo anche dopo la sostenuta pena sia tenuto di vista per qualche tempo dalla Polizia ad effetto di tenerlo mediante regolare condotta sulla strada di procacciarsi onoratamente il suo sostentamento.

§. 33.

Chi in giuoco lecito commette frode di qualsisia genere, p. e. servendosi di carte segnate o di dadi adulteri; appropriandosi con

ſtravolgimenti carte, che dovrebbero venire all'altro giuocatore, o facendoſi mediante intelligenza con un terzo ſcoprire il giuoco altrui, è reo di un delitto politico.

§. 34.

Se il giuocatore avrà fatto meſtiere di queſto genere d'inganno; ſe con tale frode avrà ingannato perſone, che non hanno l'amminiſtrazione delle proprie ſoſtanze; ſe il detrimento di quelli, contro i quali la frode è ſtata meſſa in opera, ſarà di entità; ſe il genere dell'inganno ſarà ſtato sì raffinato, che non foſſe facile l'evitarlo, in tale caſo dovrà punirſi queſto delitto colla Berlina e con lavoro pubblico. Fuori delle circoſtanze ſuccennate ſarà decretata contro il reo prigionia temporale più dura. Di più reſta tenuto il defraudatore a reſtituire al defraudato l'intiera importanza del guadagno di tutt'il giuoco, in cui ſebbene per un ſol caſo, ſarà ſtato convinto d'inganno. Contro foraſtieri ſarà decretata la Berlina, e il Bando da tutt'i paeſi ereditarj.

§. 35.

Correi in queſto delitto ſono tutti quelli, i quali avranno cooperato ſcientemente in qualunque modo all'eſecuzione della frode, o i quali vi avranno dato *Iſtruzione* a qualcheduno ad effetto, che la frode ſi metteſſe in opera.

§. 36.

La pena della cooperazione a questo delitto è prigionia temporale più mite, la quale può essere inasprita mediante digiuno. La pena di data Istruzione nel falso giuoco è prigionia temporale più dura, la quale può essere inasprita con bastonate. Al danneggiato resta salvo il diritto di chiedere contro il correo piena indennizzazione, in quanto non la potrà ottenere dal defraudatore istesso.

§. 37.

Chiunque giuoca a giuoco proibito, si rende reo di delitto politico.

§. 38.

Di tal delitto si rende reo anche quello, nel di cui alloggio si giuoca a giuoco proibito.

§. 39.

I trasgressori di questo divieto cioè tanto i giuocatori, che quelli, ne' di cui alloggi si giuoca, dovranno per ogni caso essere multati di trecento Zecchini, e questa multa sarà sborsata presso il Magistrato della Provincia. Di questi spetteranno cento al denunziante del giuoco proibito, di cui il nome non sarà palesato, e se qualcheduno de' giuocatori medesimi,

mi, o quello, presso cui sarà stato giuocato, ne facesse la notificazione, in tal caso riceverà pur esso oltre la condonazione della pena propria anche il premio proposto per l'indicazione. Se il reo non avrà con che pagare la tangente legale della multa dovuta, in tal caso dovrà egli essere punito con prigionia temporale più mite.

§. 40.

Se qualcheduno nelle vendite permesse vende la robba al di là del calmiere stabilito dalla Polizia, o se nella sua vendita adopera misura o peso adultero, esso si rende reo di delitto politico.

§. 41.

In generale resta decretata per pena di questo delitto prigionia temporale più mite, questa può essere inasprita, se la frode nella vendita sarà stata continuata per maggior tempo, o se il pubblico sarà danneggiato gravemente, e in maniera, che non potesse essere facilmente scoperta.

§. 42.

Fra i delinquenti politici devono pure contarsi gl'Impostori, i quali si mischiano negli affari altrui, e incitano con inventate illusioni una terza persona a promuovere animose liti, o ad armare lagnanze.

§. 43.

§. 43.

La pena di questo delitto è prigionia temporale più mite. Se però l'Impostore avrà fatto mestiere di questo genere d'inganno, se vi saranno seguite estorsioni considerabili di danaro, se sudditi saranno stati suscitati contro i loro superiori, se nelle scritture presentate saranno state adoperate false denunzie, maliziosi intrighi, ed espressioni avanzate, o se una punizione già preceduta sarà restata senza frutto, in tal caso la pena dell' arresto dovrà essere inasprita con digiuno, o medianti bastonate, ed in ogni caso potrà anche essere decretata l' esposizione alla Berlina, se si tratterà di straniero, esso dovrà essere sfrattato da tutti i paesi ereditarj.

§. 44.

Se una persona legata mediante vincolo di legittimo matrimonio con un consorte, e con ciò obbligata alla fede conjugale, si mischia carnalmente con altra persona libera o parimente maritata, essa commette un adulterio.

§. 45.

In questo delitto il Magistrato politico non si mischierà mai ex officio, ma soltanto allorchè la parte offesa, sia marito o moglie, domanderà espressamente l'inquisizione e la punizione.

Ed

Ed anche questi non dovranno più essere ascoltati, se o espressamente, o mediante continuazione dell' uso conjugale anche dopo aver saputo il fatto, ne avranno condonata l' offesa.

§. 46.

La pena dell'adulterio è castigo con colpi, o prigionia temporale inasprita di digiuno. Questa pena si estingue tosto che la Parte offesa si dichiara di voler accettare il Consorte reo, o di voler vivere con esso in comunione matrimoniale.

§. 47.

Un delitto politico si commette parimente, se ne' paesi ereditarj si conclude un contratto matrimoniale tacendo scientemente un impedimento portato dalla Legge del paese, e passando senza ottenerne la preventiva legale dispensa a farsi dare la benedizione nuziale. Se un nativo del paese va in paese estero per contrarvi un matrimonio, al quale in virtù delle Leggi patrie non resta abilitato; O se genitori abusano della loro podestà sopra la figliuolanza fino a forzarli malgrado loro ad un matrimonio in un modo, il quale nella legge portasse la nullità del contratto.

§. 48.

§. 48.

Per pena di questo delitto resta determinata prigionia temporale più dura, e anche lavoro pubblico. Il seduttore dovrà trattarsi con maggior rigore; e la pena dovrà essere inasprita, se all' altra delle Parti l'impedimento sara restato del tutto nascosto, e che per conseguenza la medesima sia stata tirata innocentemente ad un invalido matrimonio. Alla Parte innocente resta salvo il diritto di piena indennizzazione, e soddisfazione.

§. 49.

Per delinquente politico deve trattarsi quella persona di servizio: *a)* la quale da più padroni simultaneamente accetterà caparra, impegnandosi con ciò al servizio; *b)* la quale dopo accettata la caparra non entrerà in servizio; *c)* la quale abbandonerà il servizio senza qualcheduna delle particolari circostanze contenute nella Patente per la gente di servizio; *d)* la quale userà di contumelie, o di qualunque maniera apertamente incongrua verso il proprio padrone; (*e* la quale sia con rifiutarsi ad un servizio, che resta espressamente a suo carico, o per manifesta trascuratezza avrà recato danno al padrone.

§. 50.

§. 50.

Qualora il padrone leſo ne porterà eſpreſſamente lagnanza, in tal caſo la perſona di ſervizio ſarà caſtigata con colpi, o ſarà anche punita a miſura della maggiore o minore malizia, o del maggiore o minor danno con più dura, o mite prigionia.

§. 51.

Il Padrone, che dà alla perſona dimeſſa dal ſuo ſervizio l' Atteſtato di fedeltà, benchè gliene ſia conoſciuta l'infedeltà, ſi rende reo di delitto politico.

§. 52.

Per pena ſarà decretata contro il reo prigionia temporale mite.

§. 53.

Chi anche ſenza malizioſo diſegno rappreſenterà qualcheduno in ſatira, o in pittura ignominioſa in maniera, la quale a motivo di azioni contrarie alle leggi falſamente ſuppoſte potrebbe attirare all'attaccato il ſoſpetto di meritato diſprezzo, ſi rende reo di delitto politico, ne ſia poi nato danno, o perdita di un aſpettato vantaggio, ovvero ne ſia ſtata turbata la tranquillità domeſtica dell'oltraggiato, o no.

§. 54.

§. 54.

La pena di questo delitto è prigionia temporale mite, o lavoro pubblico: ed all' offeso resta riservato il diritto della soddisfazione, e della piena indennizzazione. Se però la Contumelia sarà caduta in persona, la quale per l'irreprensibile sua condotta, e costumi, per la dignità e prerogativa di carattere che veste, per la nascità, o per l'autorità magistrale, che le compete sopra l'autore della satira, meritava peculiare stima, o se fra il satirico e l'offeso entrano i riguardi, e legami accennati nel §. 85, e 92. della prima parte di questo Codice, in tal caso la pena è prigionia temporale più dura la quale può essere inasprita mediante esposizione alla Berlina, e castigo con bastonate.

§. 55.

Reo del delitto di *contumelia* resta dichiarato anche quello, il quale quand'anche non abbia nè fatto, nè occasionato la satira, o la pittura ignominiosa, nè vi abbia cooperato, allorchè però la medesima sarà venuta a di lui notizia, in vece di sopprimerla l'abbia divulgata maggiormente, e resa pubblica.

§. 56.

§. 56.

La pena di tale divulgazione è prigionia temporale più mite, la quale, allorchè vi entrano le circostanze segnate nel §. 54. può essere inasprita con digiuno.

§. 57.

Fra i delitti politici resta anche annoverata ogni improvida e pericolosa azione del genere di quelle, medianti le quali per un minimo accidente possa nascere un incendio, e mettere in pericolo facoltà e beni de' concittadini: per esempio *a*) se si fuma tabacco in soffitti, stalle, conserve di legna, o anche in stanze, o Botteghe ripiene di robba, che prende facilmente fuoco, *b*) se si entra in si fatti luoghi con lume ardente liberamente *c*) o in generale se si commette un azione, la quale sia contraria alla Patente concernente gl' Incendj.

§. 58.

La pena è prigionia temporale mite, o in caso di singolare trascuratezza castigo con bastonate.

§. 59.

Per delitto politico si dichiara ogni petulanza, messa in opera in istrada pubblica,

e

e mediante cui si reca molestia o danno ad una o più persone. Le maniere di questa petulanza sono anch'esse troppo varie per potersi accennare a parte a parte in un libro di legge: per ciò senza escludere le altre si accennano quì solamente quelle che sono le più obvie; cioè *a*) se si annienta, danneggia, o abbatte quello che per vantaggio comodo, o piacere del pubblico è stato fabbricato, eretto, o piantato: *b*) se si getta nelle finestre ed alloggi robba atta a recar danno o lesione: *c*) se si versa acqua, si getta robba su quei che passano, o se con studiate incursioni si gettano a terra persone, si stracciano, o guastano abiti, o in qualunque modo si reca molestia a quei che passano; *d*) se con moleste questue si cerca di estorquere limosina.

§. 60.

Nel mentre le circostanze di sì fatte petulanze ed animosità sono pur troppo varie per commisurare di prevenzione la pena per ogni caso, perciò si decerne in generale, che a misura del pregiudizio recato ad una o a più persone, e del maggiore o minor danno, non solo possa aver luogo prigionia di differente durata e lavoro pubblico, ma altresì esposizione alla Berlina, e castigo con bastonate.

CA-

CAPITOLO QUINTO.

De' Delitti, i quali portano alla Corrutela de' Costumi.

§. 61.

CHi nega la ragione a segno, che in luoghi pubblici, o in presenza di altri uomini sia con parole, scritti, o azioni bestemmj temerariamente l'Onnipotente, dovrà trattarsi da frenetico, e tenersi prigione nello spedale de' pazzi finattanto che si resti sicuro della di lui emenda.

§. 62.

Ogni azione diretta a turbare studiosamente un atto di culto divino della Religione dominante o tollerata, ogni azione che fa vedere animosità, o aperto disprezzo nel tempio di Dio, o mediante cui vengano vilipesi gli Arredi destinati al culto divino, è un delitto politico.

§. 63.

La pena di questo delitto è prigionia temporale più dura, la quale sarà inasprita mediante digiuno e castigo con colpi, nel caso che dall'azione sia nato grave scandalo.

§. 64.

Un delitto politico commette pur quello, il quale tenta mediante falſa iſtruzione o raggiri di determinare un ſeguace della Religione Criſtiana all' apoſtaſia dalla fede, o il quale procura d'indurlo a negare ogni religione, o ad abbracciarne una, che nega il Vangelo.

§. 65.

Egualmente è un delinqneute politico quello, il quale procura d'inſpirare dottrina manifeſtamente falſa, o incredulità ad una comunità addetta alla Religione dominante, e di alienarla dalla medeſima.

§. 66.

Nel primo caſo dovrà il delinquente eſſere eſpoſto alla Berlina, ed eſſere caſtigato con prigionia temporale. E per il ſecondo caſo reſta determinata la pena di prigionia lunga e più dura.

§. 67.

Chi in iſtrada pubblica, o in luogo, in cui la gente ſuole comunemente paſſare, ſi denuda ſcandaloſamente, o vi commette luſſuria, o chi in iſtrada pubblica ſollecita con parole alla libidine una perſona ſia dell' uno, o

dell'

dell'altro sesso, si rende reo di delitto politico.

§. *68*.

La pena di questo delitto è prigionia temporale, la quale a misura delle circostanze può esser mitigata, o inasprita, e sempre sarà nasprita mediante digiuno.

§. *69*.

Chi in istrada pubblica perseguita una donna d'intemerata fama, la quale va onestamente a far i fatti suoi, e ciò con gesti, o parole tali, che indicano chiaramente la seduzione alla lussuria, dovrà ad accusa della persona offesa trattarsi da delinquente politico.

§. 70.

La pena di tale delitto è prigionia temporale mite.

§. 71.

Chi degrada a segno l'umanità fino a peccare carnalmente con una bestia, o col sesso suo simile, si fa reo di un delitto politico.

§. 72.

Se il delitto sarà stato commesso in modo, che abbia dato pubblico scandalo, in tal

caſo la pena ſarà caſtigo con baſtonate e lavoro pubblico temporale. Se però il misfatto non ſarà venuto che a notizia di pochi, il reo dovrà caſtigarſi con prigionia temporale più dura, la quale dovrà inaſprirſi mediante digiuno, e baſtonate. Oltre di ciò ſarà il reo sfrattato dal luogo, in cui avrà dato pubblico ſcandalo.

§. 73.

Chi in caſa ſua permetterà la luſſuria, chi cercherà profitto e guadagno nel procurar occaſione di libidine a perſone di differente ſeſſo, chi anche ſenza avidità di lucro tirerà una perſona del ſeſſo in conoſcenze ed occaſioni, nelle quali verrà ſedotta alla libidine, ſi renderà reo del delitto politico di ruffianiſmo, ancorchè ſi trattaſſe di amici o ſerventi di quello, a motivo di cui ſarà ſeguita la cooperazione al ruffianiſmo.

§. 74.

La pena di queſto delitto ſarà per la *prima volta* lavoro pubblico lungo; queſta pena dovrà però eſſere inaſprita, qual'ora una *perſona innocente* ne ſarà ſtata ſedotta. Se tratterà di ricaduta, in tal caſo dovrà il delinquente eſporſi alla Berlina, caſtigarſi con baſtonate, e sfrattarſi dal luogo del commeſſo delitto, ovvero ſe ſarà uno ſtraniero, bandirſi da tutt' i paeſi ereditarj.

§. 75.

§. 75.

Chiunque, ſia uomo o donna, fa meſtiere del proprio ſuo corpo, e mediante luſſuria ſi procura guadagno, è un delinquente politico.

§. 76.

Il reo *per la prima volta* di queſto delitto dovrà condannarſi a prigionia temporale più dura. Ne' caſi di replicate ricadute dovrà ſempre raddoppiarſi la pena sofferta in ultimo luogo, ed anche inaſprirſi mediante uleriori caſtighi di digiuno, o di baſtonate, allorchè perſone di minor età ſaranno ſedotte. Se il reo è uno ſtraniere, eſſo dovrà bandirſi da tutt'i paeſi ereditarj.

§. 77.

Fra i rei di delitti politici, i quali portano alla corrutela de' coſtumi, reſta annoverato ogni uno *a*) che fa negozio di libri proibiti, o di pitture, e figure rappreſentanti coſe oſcene *b*) che fuori de' luoghi di divertimenti permeſſi dalla Magiſtratura ſi travveſte in maſchera, o in altra maniera, *c*) ch'entra in ſecreti conventicoli, o in confratellanze, che non ſi paleſano alla Magiſtratura, *d*) che ſenza fare al Magiſtrato la notificazione darà in caſa ſua ricovero a qualcheduno ſenza ſapere, donde egli abbia l'onorato mantenimento.

§. 78.

§. 78.

Per questo delitto resta determinata prigionia temporale mite. I libri proibiti, pitture, e figure saranno levate al reo, e saranno distrutte.

§. 79.

Reo anche di delitto politico si rende, chi dopo aver avuto dalla Magistratura l'ordine di doversi absentare da un determinato luogo, sarà ritornato durante il tempo del divieto nel luogo proibito, sebbene niente altro possa mettersi a carico alla di lui condotta.

§. 80.

La pena di questo delitto è prigionia temporale più dura, o castigo con bastonate: nel tempo medesimo dovrà esser significato al reo nell'atto della di lui dimissione, che per ogni ritorno la pena verrà raddoppiata.

§. 81.

Se qualcheduno dopo esser stato sfrattato da tutt' i paesi ereditarj austriaci, si farà lecito sotto qualsisia pretesto di ritornare senza aver ottenuto preventivamente il perdono del bando, il di lui ritorno sarà un delitto politico, sebbene

bene la di lui condotta dopo il tempo del ritorno fosse stata regolare e senza eccezione.

§. 82.

La pena di tale ritorno è castigo con bastonate, le quali dovranno raddoppiarsi per ogni reiterato ritorno. Nel tempo istesso dovrà il delinquente esser espulso un altra volta da' paesi ereditarj.